

## ANTICIPAZIONI

---

**MARCO VENTUROLI**

### **La “centralizzazione” della vittima nel sistema penale contemporaneo tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche\***

Il contributo sviluppa un'analisi relativa al ruolo della “vittima” nel sistema penale. Esaminata l'evoluzione del diritto interno, anche per l'effetto delle “indicazioni” provenienti da fonti sovranazionali, si pongono sotto il fuoco della critica alcune recenti scelte del legislatore italiano, solo apparentemente finalizzate ad un rafforzamento dello strumentario di tutela della vittima del reato, ma in realtà frutto di un approccio politico-criminale di tipo “simbolico-espressivo”, finalizzato a favorire la fiducia istituzionale, o, in altri casi, a reprimere fenomeni latamente antisociali. Il lavoro si conclude con un *focus* dove viene messa in luce la scarsa funzionalità del diritto penale rispetto all'esigenza di tutela effettiva della persona offesa dal reato, e si sottolineano le prospettive garantite dalla c.d. “giustizia riparativa” in senso vittimologico.

*The “centralization” of the victim in the contemporary penal system. Between supranational impulses and political thrusts*

*The paper develops an analysis relating to the role of the “victim” in the criminal system. Having examined the evolution of domestic law, also due to the effect of “indications” from supranational law, some recent choices of the Italian legislator are placed under the fire of criticism, because only apparently aimed at strengthening the tools for the protection of the victim of the crime, and which in reality, on the other hand, are the result of a “symbolic-expressive” type of criminal law, aimed at creating political consensus, or, in other cases, at repressing latently antisocial phenomena. The work ends with a focus that highlights the poor functionality of criminal law with respect to the need to protect the sphere of the owner of the legal asset, and the prospects guaranteed by the so-called “Restorative justice”.*

**SOMMARIO:** 1. La *mitologia* della vittima del reato quale espressione della post-modernità penale: dal bene giuridico alla dimensione individuale della tutela. - 2. I diversi *inputs* alla svolta vittimocentrica del diritto penale. - 2.1. La fucina europea della politica criminale *victim oriented*. - 2.2. I *desiderata* delle vittime come fonte di produzione normativa *in criminalibus*. - 3. Un diritto penale delle diseguglianze: vittime sovraesposte e vittime dimenticate. - 4. Il modello vittimocentrico di norma penale fra sovvertimento delle categorie tradizionali, simbolismo punitivo e reviviscenza retribuzionistica. - 5. L'inattitudine del diritto penale a tutelare le persone offese dai reati.

1. *La mitologia della vittima del reato quale espressione della post-modernità penale: dal bene giuridico alla dimensione individuale della tutela.* Gli ultimi decenni hanno visto definitivamente esaurirsi quel *ciclo storico* plurisecolare che si era caratterizzato per la *marginalizzazione* della vittima dalla scena del sistema penale, attraverso varie fasi, segnate, dapprima, dalla *pubblicizzazione*

dell'apparato della giustizia criminale, poi dall'affermazione del diritto penale "classico-moderno" fondato sulle *garanzie limitanti* di origine illuministica<sup>1</sup>. Se già il positivismo criminologico<sup>2</sup> e la nascita del *Sozialstaat*<sup>3</sup> avevano determinato un primo mutamento di indirizzo nelle dinamiche del diritto penale e, più in generale, delle scienze criminali con riferimento al ruolo della vittima, il vero e proprio spartiacque sul punto può individuarsi nel secondo conflitto mondiale, teatro di crimini umanitari dalla portata immane, come la *Shoah*, che hanno imposto una rinnovata riflessione sulla categoria della vittima<sup>4</sup>. Infatti, a partire dalla fine degli anni quaranta del secolo scorso, l'attenzione verso la vittima del reato e le rispettive prerogative ha cominciato ad amplificarsi vieppiù, per effetto di un processo generatosi in ambito criminologico, e progressivamente estesosi sul terreno politico-legislativo, grazie alla convergenza di una pluralità di fattori di natura eterogenea (culturale, sociale, ambientale, ecc.), fino al punto di veder oggidi riconosciuto nei confronti della vittima una posizione di primo piano sulla scena penale<sup>5</sup>.

---

\* Il presente lavoro è destinato al volume *La tutela delle vittime di reati nell'ordinamento italiano. Prospettive di analisi, disciplina normativa e percorsi di riforma*, a cura di VALENTINI M., in corso di pubblicazione.

<sup>1</sup> Tant'è che CHRISTIE, *Conflicts as property*, in *British journal of criminology*, 1997, n. 17, 1, qualifica la vittima come "forgotten man". In merito al processo di neutralizzazione della vittima vd., tra gli altri, ROXIN, *La posizione della vittima nel sistema penale*, in *Ind. pen.*, 1989, 5; DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale fra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004, 79 ss.; CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo. Tra paternalismo e legittimazione del potere punitivo*, Roma, 2012, 16; VENAFRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in Venafro, Piemontese (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, 11; SILVA SANCHEZ, *La victimologia desde la política criminal y ed Derecho penal. Introducción a la 'victimodogmática'*, in *Rev. peruana de ciencias penal*, 1994, 596, il quale sottolinea che la *pubblicizzazione* del diritto penale ha tra l'altro consentito la separazione tra il diritto criminale e il diritto civile; volendo, vd. anche VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, 2015, 7 ss.

<sup>2</sup> Cfr. VENAFRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, cit., 13 ss.

<sup>3</sup> Cfr. CONTI, SILEI, *Breve storia dello Stato sociale*, Roma, 2013.

<sup>4</sup> Cfr. PUGIOTTO, *L'odierno protagonismo della vittima. in dialogo con Tamar Pitch*, in *www.discrimen.it*.

<sup>5</sup> Cfr. WYVEKENS, *L'insertion locale de la justice pénale. Aux origines de la justice de proximité*, Parigi, 1997, 117, che qualifica la vittima come "nuova stella della scena penale"; ELIACHEFF, SOULEZ LARIVIÈRE, *Le temps des victimes*, Parigi, 2007, *passim*; TULKENS, VAN DE KERCHOVE, CARTUYVELS, GUILLAIN, *Introduction au droit pénal*, Waterloo, 2010, 61, i quali parlano di "ritorno della vittima"; PITCH, *Il protagonismo della vittima*, 20 febbraio 2019, in *www.discrimen.it*; GIGLIOLI, *Critica della vittima*, Roma, 2014, 9, secondo cui "la vittima è l'eroe del nostro tempo"; DE LUNA, *La Repubblica del dolore*, Milano, 2011, *passim*, a cui si deve la paternità della locuzione oramai diffusa di "paradigma vittimario"; LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 881.

L'oggettività del paradigma classico del diritto penale si riproduce sul carattere *spersonalizzato* del soggetto passivo del reato esibito dalla larga maggioranza degli illeciti penali ricompresi nel modello in parola: gli interessi della vittima individuale vengono assorbiti, sotto il profilo sostanziale, nel concetto di bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici, mentre, sotto il profilo processuale, nell'alveo dell'esercizio pubblico dell'azione penale<sup>6</sup>. Del resto, il diritto penale liberale ha quale scopo la tutela del bene giuridico, perseguita *sussidiariamente* e nel *limite* delle garanzie tracciate dal diritto penale stesso<sup>7</sup>. Senza contare peraltro che il lessema "vittima", ricco di implicazioni emotive, è tradizionalmente estraneo al glossario giuridico-penale di fonte sia dottrinale sia legislativa, incentrato sull'uso delle locuzioni "soggetto passivo del reato" e "persona offesa dal reato", strettamente connesse al pregiudizio arrecato all'interesse protetto nella sua astrattezza dalla norma violata<sup>8</sup>.

Con riferimento al diritto penale, poi, l'affermazione degli interessi della vittima si traduce segnatamente in un processo normativo di *individualizzazione* dell'offeso dall'illecito: sempre più numerose nella storia degli ultimi decenni sono difatti le disposizioni incriminatrici caratterizzate da una qualificazione *soggettiva* del versante passivo del reato, attraverso il ricorso ad elementi *specificativi* della caratteristiche della vittima<sup>9</sup>, i quali giustificano un intervento *ad hoc* dello strumento penale. Un processo oramai inarrestabile che ha visto nascere ed espandersi veri e propri *sottosistemi* normativi dove le fattispecie criminose sono plasmate attorno al soggetto passivo del reato e alle corri-

---

<sup>6</sup> Vd. GARAPON, SALAS, *La Repubblica penale*, Macerata, 1997, 12 ss.; TRANCHINA, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2010, 4053, secondo cui puntualmente la "vittima del reato diventa, in un certo senso, lo Stato e la lesione diretta subita dal soggetto privato perde valore. In quest'ottica, la vittima viene anzi percepita come un soggetto ingombrante, se non addirittura pericoloso, suscettibile di rievocare con la sua intrusione nel processo nostalgie per istituti più vicini alla faida e alla giustizia sommaria che non all'autorità dello Stato, 'unico titolare del potere sanzionatorio'". Sulla relazione specifica tra la categoria del bene giuridico e la protezione degli interessi della persona offesa dal reato vd. ESER, *Bene giuridico e vittima del reato: prevalenza dell'uno sull'altra?* *Riflessioni sui rapporti tra bene giuridico e vittima del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1061 ss.

<sup>7</sup> Sul modello classico-liberale del diritto penale vd. l'efficace sintesi di COCCO, *L'eredità illuministico-liberale: principi forti per affrontare le sfide contemporanee*, in Id. (a cura di), *Per un manifesto del neoilluminismo penale. Trattato breve di diritto penale. Temi contemporanei*, Milano, 2016, 1 ss.

<sup>8</sup> Sulla perimetrazione dei concetti di "vittima", "soggetto passivo del reato", "persona offesa dal reato" e "danneggiato dal reato", nonché sulle relative differenze vd., per esempio, DEL TUFO, voce *Vittima del reato*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Milano, 1993, 996 ss.; PAGLIARO, *Tutela penale della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 44 ss.; e, volendo, VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, cit., 1 ss.

<sup>9</sup> Cfr. MASARONE, *L'attuale posizione della vittima nel diritto penale positivo: verso un diritto penale "per tipo di vittima"?*, in *www.archiviopenale.it*, 18 ottobre 2017, p. 4. Sia altresì consentito rinviare a VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, cit., 149 ss.

spondenti peculiarità socio-personologiche, le quali assurgono al rango di elementi *essenziali* o *circostanziali* (di natura perlopiù aggravatrice) dell'illecito stesso.

Il bene giuridico vede in tal guisa affievolire, se non addirittura venir meno, quella *ratio* “critico-selettiva” delle incriminazioni da esso posseduta nel paradigma classico<sup>10</sup>; al punto che il diritto penale si identifica in maniera sempre più netta con la politica criminale e si regge su interessi giuridici scarsamente afferrabili, dunque capaci di fungere da strumenti moltiplicativi delle fattispecie criminose, le quali divengono mezzi di protezione di specifiche tipologie di vittime<sup>11</sup>.

*Solidarismo, sicurezza e progresso* rappresentano in sintesi i tre *pilastri*, sui quali si è fondato quel movimento politico-legislativo, che, in momenti differenti e con accenti diversi, ha progressivamente determinato la caratterizzazione *vittimologica* di ambiti sempre più estesi della materia penale.

Si tratta peraltro di un processo che si è sviluppato contemporaneamente alla vieppiù intensa *soggettivizzazione attiva* conosciuta nel secondo dopoguerra dall'illecito penale, attraverso la costruzione di particolari categorie normative di delinquenti<sup>12</sup>: a titolo di esempio, vittima e autore dei reati sessuali, nonché vittima e autore dei reati stradali, che convivono nelle medesime norme incriminatrici.

Un diritto penale, dunque, per *tipi d'autore* e *tipi di vittima*, che talora conoscono una contrapposizione solo apparente: invero, alla luce di conoscenze oramai radicate nella criminologia, in una percentuale piuttosto elevata di casi delinquente e vittima provengono dal medesimo contesto sociale e vedono finanche condividere certe caratteristiche personologiche<sup>13</sup>.

L'idea *preventiva* del crimine su cui si legittima il diritto penale contemporaneo, tutta orientata verso il delinquente potenziale o reale<sup>14</sup>, inizia così ad indi-

<sup>10</sup> Sulle funzioni del bene giuridico, all'interno di una vasta bibliografia, vd. per tutti FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, Bari, 2017, 54 ss.

<sup>11</sup> Al riguardo si può ricordare il paradigmatico esempio della *dignità umana*, la quale, in ragione della sua indeterminatezza e della rispettiva carica emotiva, è facilmente declinabile in senso vittimologico, ed è stata invocata come base giustificativa di incriminazioni tra loro assai distanti (per esempio, dal negazionismo alle dichiarazioni discriminatorie fondate sull'orientamento sessuale della vittima, passando per la materia della bioetica); in argomento vd., *amplius*, FIANDACA, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Torino 2014, 76 ss.

<sup>12</sup> Vd., per esempio, AMBROSETTI, *L'eterno ritorno del tipo d'autore nella recente legislazione e giurisprudenza penale*, in *Ind. pen.*, 2016, 393 ss.; PLANTAMURA, *Lo Stalker, il Pervertito e il Clandestino: il ritorno del tipo d'autore nel diritto penale del terzo millennio*, in *Ind. pen.*, 2012, 371 ss.

<sup>13</sup> Cfr. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000, 264 ss.

<sup>14</sup> *Ivi* 255, dove l'A. puntualizza che “paradossalmente, la stessa idea di prevenzione, divenuta dominan-

rizzare il proprio sguardo in maniera viepiù intensa nei confronti delle vittime, future o passate, che divengono i principali destinatari degli interventi di prevenzione: in altri termini, la politica criminale diventa nello specifico uno strumento diretto a prevenire episodi di *vittimizzazione* o di *ri-vittimizzazione*. Del resto, questo fenomeno di rinnovazione “ideologica” del concetto di prevenzione si manifesta non limitatamente allo *ius criminale*: sul terreno extrapenale della prevenzione del reato – la cui estensione è per vero sempre più limitata per effetto di un controllo penale oramai totale pur a fronte di ciclici interventi di depenalizzazione<sup>15</sup> – nei decenni più recenti si è privilegiato il potenziamento di quelle forme preventive affidate all’auto-tutela delle ipotetiche vittime (come per esempio la prevenzione *comunitaria* e *situazionale*) a discapito della variante *sociale* della prevenzione medesima, diretta per contro a rimuovere specifici fattori di predisposizione criminogena<sup>16</sup>.

Se per un verso è stata la nascita del principio di solidarietà sociale a imporre un allargamento dell’area del penalmente rilevante al fine di rimuovere biasimevoli disequaglianze (per esempio, attraverso la proliferazione dei reati omissivi), per altro verso è il solidarismo medesimo, in sinergia con il paradigma classico dello Stato di diritto, a richiedere uno sguardo rinnovato nei confronti del delinquente, non più concepito come un soggetto destinatario di un castigo dalla portata “escludente”<sup>17</sup>. D’altronde, è proprio nel contesto della crisi oramai quarantennale dello Stato sociale a svilupparsi quella nuova “cultura della vittima” di matrice *privatistica*<sup>18</sup>, dove le prerogative umanitario-solidaristiche – che avevano legittimato una prima attenzione nei confronti della persona offesa dal reato – cedono il passo al sempre più pervasivo *diritto alla sicurezza* rivendicato dalla *polis*.

Del tutto sintonico con quest’ultimo approccio è poi l’attenzione principalmente *unidirezionale* riservata dai programmi politico-legislativi alla vittima

---

te nel diritto penale contemporaneo, ha dato un contributo all’esclusione della vittima”.

<sup>15</sup> Sull’odierna portata espansiva del diritto penale, quale strumento di “disciplina” di ogni aspetto della vita umana, vd. il *pamphlet* di SUGBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, Bologna, 2019.

<sup>16</sup> L’attuale tendenza alla “privatizzazione” degli strumenti preventivi della criminalità di natura extrapenale è rimarcata da PITCH, *La società della prevenzione*, Roma, 2008, 119.

<sup>17</sup> La dimensione *deontica* del diritto penale secondo i principi dello Stato sociale di diritto è limpidamente descritta da MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e volere. Funzioni della pena e sistematica teleologica*, Napoli, 1992, *passim*; ID., *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 1995, 1 ss.

<sup>18</sup> In merito alla crisi dello Stato sociale e alle rispettive implicazioni sul piano criminologico e penale vd., per esempio, GARLAND, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Milano, 2007, 166 ss.; MELOSSI, *Stato, controllo sociale, devianza*, Milano, 2002, 215 ss.

medesima – considerata quale soggetto *innocente* e portatore di una *verità* inconfutabile<sup>19</sup> – dalla quale risulta estranea ogni forma di valorizzazione dell'*autoresponsabilità* della stessa, che incarna una categoria largamente trascurata dalla legislazione e dalla giurisprudenza nostrane<sup>20</sup>. Approccio, questo, dal tenore *eticizzante* e *paternalistico*, come pure dimentico, tra l'altro, per intuibili ragioni opportunistiche, degli studi vittimologici, specie più risalenti, che mettono in rilievo il carattere non necessariamente “statico” del reato, incentrato sulla contrapposizione a senso unico fra autore e vittima, ma altresì “dinamico”, al contrario caratterizzato dalla “interazione” tra le due polarità del reato stesso, ovverosia dalla possibile partecipazione, colposa o financo dolosa, della persona offesa nella genesi e/o nella realizzazione dell'illecito<sup>21</sup>. D'altra parte, anche nel contesto del codice penale, essenzialmente in ragione del relativo sottofondo ideologico *statualistico-autoritario*, veramente risibile è il numero delle ipotesi, di parte sia generale sia speciale, che attribuiscono rilievo al comportamento della vittima o alle sue relazioni con il reo in prospettiva “attenuatrice” della responsabilità dell'agente.

2. *I diversi inputs alla svolta vittimocentrica del sistema penale.* In Italia il processo di rivalorizzazione della vittima del reato quale soggetto bisognoso di tutela ha esibito un carattere *progressivo*, ed è stato innescato e alimentato da impulsi di provenienza diversa, produttivi di direttrici programmatiche non sempre convergenti.

Come ricordato in precedenza, la necessità di *de-marginalizzare* la vittima dallo spettro di incidenza del diritto penale e processuale penale discende anzitutto da *inputs interni* agli ordinamenti nazionali contemporanei, segnatamente dal principio di solidarietà sociale, destinato a interagire con le garanzie il-

<sup>19</sup> GIGLIOLI, *Critica della vittima*, cit., 95 e 102, secondo cui la vittima garantisce *innocenza* e *verità*.

<sup>20</sup> Sul tema della *autoresponsabilità* della vittima vd., per esempio e con accenti diversi, DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003, *passim*; TORDINI CAGLI, *Principio di autode-terminazione e consenso dell'avente diritto*, Bologna, 2008, 19 ss.; CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo tra paternalismo e legittimazione del potere coercitivo*, cit., 51 ss.; RONCO, HELFER (a cura di), *Diritto penale e autoresponsabilità. Tra paternalismo e protezione dei soggetti vulnerabili*, Baden-Baden, Torino, 2020.

<sup>21</sup> Si fa qui riferimento, in particolare, al pensiero di Von Hentig e di Mendelsohn, considerati insieme a Wertham, i padri della vittimologia. Vd., per esempio, VON HENTIG, *The Criminal and his Victim. Studies in Sociology of Crime*, New Haven, 1948; MENDELSON, *Une nouvelle branche de la science bio-psycho-sociale: la Victimologie*, in *Rev. int. crimin. pol. tec.*, 1956, 95 ss.; ID, *La Victimologie, science actuelle*, in *Rev. dr. pén. crimin.*, 1959, 629 ss.; ID, *La Victimologie et les besoins de la société actuelle*, in *Rev. int. crim. pol. tec.*, 1973, 267 ss. Per una panoramica sull'evoluzione storica della vittimologia vd. SAPONARO, *Vittimologia, Origine – Concetti – Tematiche*, Milano, 2004; PORTIGLIATTI BARBOS, voce *Vittimologia*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1999, 314 ss.

luministiche, che dovrebbero comunque rappresentare una barriera di contenimento dell'intervento penale dalla portata invalicabile<sup>22</sup>. Per l'appunto la Legge fondamentale italiana, anche in virtù del canone solidaristico in essa consacrato, non rappresenta più solo un limite *negativo* all'intervento penale, ma viene a costituire il *fondamento* di un nuovo diritto penale, cui è assegnato il "il ruolo di strumento che concorre alla realizzazione del modello e degli scopi di promozione sociale prefigurati dalla Costituzione"<sup>23</sup>. La vittima diviene così destinataria di quel *progetto* di *eliminazione delle diseguaglianze* e di *integrazione personalistica* fatto proprio dal secondo comma dell'art. 3 Cost<sup>24</sup>. Per vero, tuttavia, il più marcato protagonismo acquisito negli ultimi decenni dalla vittima nelle scelte incriminatrici e nella disciplina del processo penale – e più in generale nel discorso pubblico – proviene da impulsi *esterni* all'ordinamento positivo domestico, di ordine tanto *discendente* quanto *ascendente*, capaci talora, come si vedrà, di contaminare e strumentalizzare le istanze *normativo-solidaristiche* su cui si dovrebbe essenzialmente giustificare l'attenzione verso la vittima del reato nel quadro dello Stato sociale di diritto.

2.1. *La fucina europea della politica criminale* victim oriented. Anzitutto, di natura sovranazionale, specie europea, sono gli *inputs* che indirizzano sempre più intensamente, con incidenza diversa a seconda della tipologia di atto normativo impiegato, in senso vittimologico le legislazioni nazionali. Infatti, alla protezione della vittima del reato sono diretti numerosi testi, di *hard* e *soft law*, varati dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea a partire dai primi anni ottanta del secolo scorso, che hanno formato un vero e proprio

---

<sup>22</sup> Cfr. DI MARTINO, *Voce della vittima, sguardo alla vittima (e le lenti del diritto penale)*, in Venafro, Piemontese (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, cit., 193; CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo. Tra paternalismo e legittimazione del potere punitivo*, cit., 18.

<sup>23</sup> Così CADOPPI, *Il reato omissivo proprio. Profili introduttivi e politico-criminali*, vol. I, Padova, 1988, 379; in tal senso cfr., anche, PALAZZO, *Costituzionalismo penale e diritti fondamentali*, in *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali*, in *Scritti in memoria di Paolo Barile*, Padova, 2003, 585 ss.; NEPI MODONA, *Tecnicismo e scelte politico funzionali nella riforma del codice penale*, in *Den. dir.*, 1977, 682, secondo cui i valori costituzionali vengono recepiti "non solo come limite negativo dell'intervento penale, ma come presupposto di una concezione promozionale e propulsiva del diritto, affiancando alla funzione tradizionalmente protettiva e repressiva del diritto penale il ruolo che concorre alla realizzazione del modello e degli scopi di promozione sociale prefigurati dalla Costituzione".

<sup>24</sup> Sul solidarismo come progetto generale tracciato dalla nostra Costituzione vd. RESCIGNO, *Il progetto consegnato nel comma secondo dell'art. 3 della Costituzione italiana, Relazione al Seminario interdisciplinare sul tema "Attualità dei principi fondamentali della costituzione in materia di lavoro (artt. 1,3 e 4 Cost.)"* organizzato dall'Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e dall'Associazione italiana dei costituzionalisti, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it).

*corpus* normativo regionale estremamente ampio<sup>25</sup>. Un'ampiezza non solo dovuta al numero considerevole di fonti annoverabili in tale *corpus*, ma anche alla molteplicità degli aspetti da essi considerati, con l'intento di fornire una protezione *omnicomprensiva* alle persone offese dal reato: dal versante sostanziale attraverso la previsione di specifici obblighi di incriminazione, alla tutela amministrativa diretta a fornire sostegni di varia natura alle vittime, passando per la valorizzazione del ruolo processuale dell'offeso, strumentale alla tutela di quest'ultimo nel processo e dal processo<sup>26</sup>.

Si tratta di un movimento che è stato verosimilmente influenzato, soprattutto nella sua genesi, dal contributo della scienza vittimologica, come si può in primo luogo evincere dal recepimento del lemma "vittima" all'interno dei testi europei (*victim* in inglese e *victime* in francese) - per contro, come già ricordato, ancora oggi estraneo dal lessico normativo italiano - che gli stessi provvedono a definire in maniera particolarmente ampia sulla scorta per l'appunto degli insegnamenti dei vittimologi<sup>27</sup>. Infatti, l'art. 2, par. 1, della direttiva 2012/29/UE ricomprende nella definizione di vittima da esso fornita sia la "persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato", sia il "familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona".

D'altra parte, nel contesto del Consiglio d'Europa, la Corte di Strasburgo, pur nell'assenza di richiami espressi alla vittima del reato all'interno della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è giunta a riconoscere a carico degli Stati membri doveri di intervento a favore delle vittime delle violazioni dei

---

<sup>25</sup> In argomento, all'interno di una poderosa letteratura, vd., per esempio, DEL TUFO, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 889 ss.; EAD., *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, in Fiandaca, Visconti (a cura di), *Punire Mediare Riconciliare - Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, Torino, 2009, 107 ss.; PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Palermo, 2012; AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, 1327 ss.; BONINI V., *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Milano, 2018, 11 ss.; LANTHIEZ, *La clarification des fondaments européens des droits des victimes*, in Giudicelli-Delage, Lazerges (a cura di), *La victime sur la scène pénale en Europe*, Parigi, 2008, 145 ss.; GAMBERINI, *Les politiques supranationales européennes ou l'âme ambiguë de l'harmonisations*, in *ibidem*, 159 ss.; volendo, VENTUROLI, *La tutela delle vittime nelle fonti europee*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, n. 3-4/2012, 86 ss.

<sup>26</sup> Per una precisazione dell'approccio *olistico* assunto dalle fonti europee verso la vittima del reato sia consentito di rinviare a VENTUROLI, *La tutela delle vittime nelle fonti europee*, cit., 100.

<sup>27</sup> Si pensi che addirittura nel contesto dell'ONU il progetto di un *corpus* concernente diritti delle vittime è stato realizzato grazie al contributo dei maggiori esperti di vittimologia dell'epoca. In merito alla definizione di "vittima del reato" elaborata dalla vittimologia vd., per esempio, CARIO, *La victime: définition(s) et enjeux*, in Cario (a cura di), *Œuvre de justice et victime*, vol. I, Parigi, 2001, 15.



principi convenzionali finanche sfocianti in veri e propri obblighi di incriminazione (in relazione, per esempio, alla violenza sessuale, alla tratta di esseri umani e alla tortura)<sup>28</sup> e nella valorizzazione di una imprescindibile componente *retributivo-riparatoria* della sanzione penale, attraverso la consueta opera di bilanciamento fra le norme della CEDU svolta dalla Curia medesima<sup>29</sup>. Mentre, nell'ambito dell'Unione europea, il TFUE, ha esplicitamente ricompreso i "diritti delle vittime della criminalità" tra le materie in cui il Parlamento e il Consiglio possono stabilire norme minime attraverso direttive di armonizzazione penale (titolo V, capo IV, art. 82, par. 2, lett. c); tant'è che l'Unione stessa ha adottato su quest'ultima base giuridica la direttiva 2012/29/UE che rappresenta il più recente ed articolato testo eurolunitario dedicato alla tutela della vittima in generale, destinato a sostituire la precedente decisione quadro 2001/220/GAI<sup>30</sup> e ad affiancarsi a numerose altre fonti incentrate sulla protezione delle vittime di specifici reati, in particolare offensivi dell'integrità fisica e morale delle persone, atti a colpire frequentemente soggetti vulnerabili (per esempio, lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, nonché la tratta di esseri umani)<sup>31</sup>.

La sensibilità europea per la protezione della vittima è d'altronde perfettamente speculare alla promozione della *sicurezza* quale valore "costituzionale" autonomo, di *hobbesiana* memoria<sup>32</sup>, propugnata sia dalla grande sia della piccola Europa, e non semplicemente quale bene *strumentale* al godimento

<sup>28</sup> Rispettivamente Corte Edu, 4 marzo 2003, *M.C c. Bulgaria*, par. 116; Corte Edu, 10 maggio 2010, *Rantsev c. Cipro e Russia*, par. 284, 288; Corte Edu, 7 aprile 2015, *Cestaro c. Italia*, par. 225. Per un approfondimento del tema degli obblighi di incriminazione nel quadro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo vd., con accenti diversi, VIGANÒ, *Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 42 ss.; PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, Pisa, 2009, 167 ss.

<sup>29</sup> Cfr. GIALUZ, *La protezione della vittima tra Corte Edu e Corte di giustizia*, in Luparia (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela penale tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Milano, 2015, 24 ss. Con particolare riferimento alla valorizzazione della componente retributiva della pena operata dalla Curia lussemburghese in una prospettiva *vittimocentrica* sia consentito rinviare a VENTUROLI, *Modelli di individualizzazione della pena. L'esperienza italiana e francese nella cornice europea*, Torino, 2020, 143.

<sup>30</sup> In argomento vd., per tutti, BARGIS, BELLUTA, *La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale*, in Bargis, Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, 15 ss.

<sup>31</sup> Sul tema vd. AMALFITANO, *La tutela delle vittime di reato nelle fonti dell'Unione europea diverse dalla direttiva 2012/29/UE e le misure di attuazione nell'ordinamento nazionale*, in Bargis, Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, cit., 89 ss.

<sup>32</sup> Sui retaggi *hobbesiani* dell'europaismo penale vd. CUPELLI, *Hobbes europeista? Diritto penale europeo, auctoritas e controlimiti*, in *Criminalia*, 2013, 359 ss.

di altri diritti propria della tradizione liberale<sup>33</sup>: infatti la Corte di Strasburgo già da tempo riconosce nei confronti dei cittadini (“vittime potenziali”) un *diritto alla sicurezza* che lo Stato è chiamato a salvaguardare attraverso politiche penali allo scopo adeguate<sup>34</sup>; invece l’Unione europea, all’interno del preambolo del Trattato istitutivo, evoca addirittura la sicurezza nella succitata declinazione *privatistica* come “elemento costitutivo” dello spazio giuridico dell’Unione stessa<sup>35</sup>. Senza contare peraltro la stretta connessione *ideologica* in via generale riscontrabile tra il paradigma securitario, la protezione delle vittime e il carattere “di lotta” che ha contrassegnato la politica criminale dell’Unione europea sin dagli esordi<sup>36</sup>.

Il tributo alla sicurezza quale interesse generale legittimante l’intervento penale manifesta l’estraneità del concetto *selettivo* di bene giuridico tradizionalmente inteso dallo strumentario penalistico europeo<sup>37</sup>; come del resto si può altresì evincere dal carattere “de-statalizzato” della definizione di illecito pe-

<sup>33</sup> Per una puntuale panoramica sulle differenti espressioni del concetto di sicurezza nella materia penale vd., per esempio, CAVALIERE, *Punire per ottenere ‘sicurezza’: corsi e ricorsi di un’illusione repressiva e prospettive alternative*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 20 aprile 2021; PULITANÒ, *Sicurezza e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 547 ss.; BERNARDI, *Il proteiforme concetto di sicurezza: riflessi in ambito penale*, in Desanti, Ferretti, Manfredini (a cura di), *Per il 70. Compleanno di Pierpaolo Zamborani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di facoltà*, Milano, 2009, 1 ss.

<sup>34</sup> Cfr. VALENTINI, *Diritto penale intertemporale, Logiche continentali ed ermeneutica europea*, Milano, 2012, 53, il quale osserva che “secondo i giudici di Strasburgo, insomma, è il diritto fondamentale alla sicurezza e alla prevenzione (*Menschenrecht auf Sicherheit*) dei cittadini-potenziali vittime, a radicare il dovere fondamentale degli Stati di tranquillizzare-prevenire-protettare (*grundrechtliches Schutzpflicht*), a ciò funzionalizzando le strategie politiche criminali, le attività investigative e l’interpretazione del quadro normativo positivizzato: solo la punizione effettiva del reo, infatti, sembra capace di ricomporre il ‘cerchio della fiducia’ (*Rund-um-Vertrauens*) e ristabilire una sensazione di sicurezza”. Sulla qualificazione della sicurezza come diritto fondamentale vd. in prospettiva critica, tra gli altri, DONINI, *Sicurezza e diritto penale. La sicurezza come orizzonte totalizzante del discorso penale*, in Donini, Pavarini (a cura di), *Sicurezza e diritto penale*, Bologna, 2011, 14; BARATTA, *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*, in Palma, Anastasia (a cura di) *La bilancia e la misura*, Milano, 2001, 21 ss.

<sup>35</sup> Nel preambolo del TUE è specificato l’intento di “agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei popoli, con l’istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. Sempre quale strumento di difesa dalla criminalità è richiamata la sicurezza dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dove, al paragrafo 2, è previsto che “...l’Unione (...) pone la persona al centro della sua azione (...) creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. In senso critico nei confronti della dimensione securitaria dell’Unione vd. le efficaci considerazioni di NEGRI, *Dallo ‘scandalo’ della vicenda Taricco risorge il principio di legalità processuale*, in Bernardi, Cupelli (a cura di), *Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale*, Napoli, 2017, 297.

<sup>36</sup> Cfr. DONINI, *Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello postbattimentale*, in *Speciale Questione giustizia*, 2016, 114, nt. 1; ID., *Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non può limitarsi a esorcizzare*, in *Studi sulla questione crim.*, n. 2/2007, 55 ss.

<sup>37</sup> Cfr. PALIERO, *L’agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale*, in *Criminalia*, 2012, 110.

nale fornita nel preambolo della summenzionata direttiva 2012/29/UE, secondo cui “un reato è non solo un torto alla società ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime”. Un modello di illecito criminale profondamente *soggettivizzato*, che – di conserva con la succitata definizione di vittima accolta dalla direttiva stessa, e costruita attorno al nocumento di qualsiasi natura provocato ai singoli dal fatto illecito – mette indubbiamente in crisi le categorie tradizionali di “persona offesa” e di “danneggiato”, come noto fondate su tipologie di offesa differenti, che continuano ad essere recepite dalla legislazione nostrana<sup>38</sup>.

2.2. *I desiderata delle vittime come fonte di produzione normativa* in criminolibus. Senza voler di certo sottovalutare il ruolo ricoperto dalle organizzazioni regionali europee nella svolta vittimocentrica conosciuta dalle legislazioni penali interne, l’impulso verosimilmente più incisivo verso siffatta svolta e, più in generale, verso una *centralizzazione* della vittima nella discussione politica e mediatica, proviene comunque in via “ascendente” dal contesto sociale, ovvero dalla *communitas*.

La voce delle vittime risuona come un monito – veicolato e nel contempo amplificato dai *mass media* – alla riaffermazione della giustizia infranta dal reato, di cui le forze politiche tendono opportunisticamente ad appropriarsi nei rispettivi programmi e messaggi pubblici: la vittima rappresenta del resto un soggetto facilmente strumentalizzabile in ragione della rispettiva capacità “aggregante” attorno alle sofferenze, talora atroci, da ella patite<sup>39</sup>. A dimostrazione della summenzionata attitudine del vocabolo “vittima” basti pensare al dominio acquisito dallo stesso nel lessico comune, con l’intento di rivendicazione di soggettività negate<sup>40</sup>; circostanza da cui si evince peraltro un ruolo di “supplenza sociale” affidato in maniera oramai strutturale al diritto penale nella gestione delle diseguaglianze<sup>41</sup>.

---

<sup>38</sup> Cfr. RIVERDITI, *Le vittime dei delitti di usura, mafia e terrorismo: tutela specifica e problematiche di contrasto*, in Bargis, Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, cit., 335.

<sup>39</sup> Cfr. PUGIOTTO, *Cortocircuiti da evitare. Dimensione costituzionale della pena e dolore privato delle vittime*, in Corleone, Pugiotto (a cura di), *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, Roma, 174, il quale ricorda come sia “più semplice identificarsi con le vittime e le loro famiglie piuttosto che con imputati normalmente colpevoli di delitti efferati”.

<sup>40</sup> Cfr. PITCH, *Il protagonismo della vittima*, cit., 2, secondo cui inoltre (1) “nel discorso pubblico ‘vittima’ comincia a sostituire altri termini, come ad esempio ‘oppressi’”; sul punto semantico-lessicale cfr., anche, ELIACHEFF, SOULEZ LARIVIÈRE, *Le temps des victimes*, cit., 27.

<sup>41</sup> Cfr. VIOLANTE, *La produzione del penale tra governo e parlamento maggioritario*, in *Criminalia*, 2016, 342, che qualifica il “primato del penale come terreno del risarcimento sociale, proposto dalla

Ebbene, la comunità medesima – composta da vittime reali e potenziali – è venuta a rappresentare l’ambito dove nascono larga parte delle scelte incriminatrici del legislatore post-moderno: sono così le vittime a tracciare in maniera sempre più profonda la rotta della politica criminale domestica, là dove essa non sia già eterodiretta dalla bussola sovranazionale<sup>42</sup>.

Il disvalore del reato è individuato nel “rischio sociale”<sup>43</sup> dei comportamenti soggettivamente percepito, che apre facilmente la strada a processi di *panpenalizzazione*, decisamente antitetici ad una concezione del diritto penale quale strumento *frammentato* finalizzato in via *sussidiaria* alla protezione di oggettività giuridiche.

D’altronde, dall’adesione dei rappresentanti politici alle ragioni della vittima del reato attraverso la promozione del diritto penale sembra derivare una “patente etica” facilmente spendibile dagli stessi nell’odierna *società liquida* e nelle attuali democrazie dei *leaders*<sup>44</sup>.

In questo quadro sempre più di frequente la *giustificazione* politico-criminale di specifici interventi di riforma viene individuata in singoli episodi di vittimizzazione, elevati a dimostrazione di una legislazione penale lacunosa o inidonea ad assolvere adeguatamente al relativo scopo preventivo-repressivo. A titolo di esempio, possono essere rammentate due recenti novelle, seppur diverse nella rispettiva *ratio* ideologica, il cui *iter* di approvazione ha preso avvio grazie ad alcuni eclatanti casi di cronaca, come si può peraltro evincere dalla ricca campagna mediatica che ha accompagnato il relativo percorso parlamentare: da un lato, l’introduzione del delitto di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, di cui all’art. 612-ter c.p. (comunemente e imprecisamente definito *revenge porn*), senz’altro determinata dalla verifica di un grave episodio di divulgazione sulla rete di materiale fotografico a sfondo sessuale raffigurante una giovane donna spinta financo al suicidio a causa dei danni psicologici e sociali patiti in conseguenza di tale acca-

---

politica”.

<sup>42</sup> Cfr. RONCO, *Il reato come rischio sociale*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 20 maggio 2015, 7, a parere del quale “tutto viene compiuto in funzione della protezione della vittima. E siccome ciascuno di noi è una vittima potenziale dei rischi indotti dalle varie modalità della vita contemporanea, la ripenalizzazione diventa onnipervadente”.

<sup>43</sup> Il rinvio è d’obbligo a SGUBBI, *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell’illegittimità penale*, Bologna, 1990.

<sup>44</sup> Osserva efficacemente GIGLIOLI, *Critica della vittima*, cit., 9, che “se il criterio che discrimina il giusto dall’ingiusto è necessariamente ambiguo, chi sta con la vittima non sbaglia mai”. Sul dominio del “penale” nella democrazia del *leader* vd. le considerazioni di INSOLERA, *La produzione del “penale”: tra governo e parlamento maggioritario*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 17 giugno 2016, 7 ss.

dimento<sup>45</sup>; e dall'altro lato l'approvazione della nuova figura della difesa legittima domiciliare ad opera della l. 26 aprile 2019, n. 36, sulla scorta di alcune condanne per omicidio colposo pronunciate a carico di certi proprietari di immobili abitativi o commerciali responsabili di reazioni difensive ritenute sproporzionate rispetto alla gravità delle aggressioni subite<sup>46</sup>.

Al di là della condivisibilità o meno delle specifiche riforme nate nel summenzionato contesto, non possono in ogni caso trascurarsi i rischi correlati ad una legislazione penale di origine prettamente "casistica", germogliata sull'onda emotiva di alcune vicende oggetto di particolare risonanza mediatica<sup>47</sup>.

Anzitutto, le riforme di origine specificamente "vittimologica" vengono spesso propagandate dalle forze politiche promotrici con *slogan* ad effetto dal tenore simbolico, dirette a identificare il contenuto del provvedimento con specifici problemi avvertiti con preoccupazione dai cittadini: dal motto "la difesa è sempre legittima" che ha accompagnato la genesi e l'approvazione della suddetta novella in tema di legittima difesa<sup>48</sup>, alla *truffa delle etichette* che ha contraddistinto il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere", presentato dai mezzi di comunicazione come il testo in materia di *femminicidio*, lasciando così supporre l'introduzione di una fattispecie *ad hoc* di omicidio caratterizzata dal sesso femminile della persona offesa, sulla falsariga di quanto è avvenu-

<sup>45</sup> [https://www.corriere.it/politica/19\\_aprile\\_02/legge-contro-revenge-porn-manma-tiziana-cantone-per-dignita-mia-figlia-giorno-speciale-576b8d6c-5580-11e9-ac1d-631b8415241b.shtml](https://www.corriere.it/politica/19_aprile_02/legge-contro-revenge-porn-manma-tiziana-cantone-per-dignita-mia-figlia-giorno-speciale-576b8d6c-5580-11e9-ac1d-631b8415241b.shtml). In relazione al caso Cantone MACRÌ, *Femicidio e tutela penale di genere*, Torino 2017, 149 parla di "femicidio" indiretto, annoverando la vicenda in parola nel fenomeno della violenza di genere. Per una limpida analisi criminologica e politico-criminale del c.d. *revenge porn* vd. CALETTI, "Revenge porn" e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, n. 3/2018, 64 ss.

<sup>46</sup> [https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15\\_ottobre\\_26/vigilante-sparo-ladro-condannato-ma-esclusa-legittima-difesa-ad219592-7bfb-11e5-9069-1cf5f2fd4ce8.shtml](https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_ottobre_26/vigilante-sparo-ladro-condannato-ma-esclusa-legittima-difesa-ad219592-7bfb-11e5-9069-1cf5f2fd4ce8.shtml); [https://corriere.it/veneto/cronaca/19\\_febbraio\\_27/causa-tabaccaio-che-sparo-difendersi-ae2d020c-3a5f-11e9-ac39-4542c9a2b7ec.shtml](https://corriere.it/veneto/cronaca/19_febbraio_27/causa-tabaccaio-che-sparo-difendersi-ae2d020c-3a5f-11e9-ac39-4542c9a2b7ec.shtml)

<sup>47</sup> Il rischio che all'interno di un paradigma penale *vittimocentrico* siano fortemente in pericolo le fondamenta di razionalità su cui si erige il classico modello *reocentrico* è chiaramente denunciato da MANES, *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Roma, 2012, 117.

<sup>48</sup> [https://www.repubblica.it/politica/2019/03/05/news/domattina\\_alla\\_camera\\_il\\_voto\\_finale\\_della\\_riforma\\_della\\_legittima\\_difesa-220802986/](https://www.repubblica.it/politica/2019/03/05/news/domattina_alla_camera_il_voto_finale_della_riforma_della_legittima_difesa-220802986/). In senso critico nei confronti della riforma in oggetto vd., per esempio, FLORA, *La difesa "è sempre legittima"?*, in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it), 11 giugno 2019, il quale denuncia il carattere ingannevole dello *slogan* "la difesa è sempre legittima" su cui si è mediaticamente fondata la nuova disciplina della difesa legittima domiciliare; sul tema vd. anche CONSULICH, *La riforma della legittima difesa: prove tecniche di diritto senza giustizia*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 21 novembre 2019.

to in taluni Paesi dell'America latina; laddove, per contro, nel decreto legge in questione non v'è traccia alcuna di una norma incriminatrice di tal fatta<sup>49</sup>.

Si assiste talvolta ad un coinvolgimento diretto delle *vittime*, attraverso le rispettive associazioni (oramai numerosissime), nelle procedure di approvazione di queste leggi *victim oriented*; coinvolgimento facilmente strumentalizzabile dalle forze politiche a dimostrazione della necessità dell'intervento legislativo proposto e del rispettivo impegno nell'assecondare le richieste di sicurezza e di giustizia dei cittadini: al riguardo emblematica è stata la partecipazione di una rappresentanza dell'associazione delle vittime della strada nella conferenza stampa indetta dal Governo in occasione dell'approvazione della legge introduttiva dell'omicidio e delle lesioni personali stradali nel 2016<sup>50</sup>. Norme incriminatrici, queste ultime, la cui previsione non rappresenta peraltro il frutto di una valutazione di *necessità di pena* e di *proporzionalità della misura* condotta alla stregua di un accertamento politico-criminale empiricamente fondato, ma unicamente il prodotto di un intento pacificatore dell'allarme sociale derivante da alcuni sinistri stradali con esito mortale provocati da macroscopiche violazioni di regole cautelari, senza però che si sia adeguatamente tentato di comprendere le situazioni capaci di provocare siffatti incidenti stradali<sup>51</sup>.

Il ricorso generalizzato allo strumento penale nei programmi di prevenzione, condotto al di fuori di una reale valutazione *integrata* dei fenomeni che si intendono contrastare e totalmente svincolato da ogni giudizio di *sussidiarietà*, rappresenta del resto la strada più agevole da percorrere in sede politico-legislativa, in quanto mediaticamente più fruttuosa ed economicamente più vantaggiosa rispetto a strategie preventive di natura differente (magari combinate con il mezzo penale), le quali richiederebbero una comunicazione non riducibile a slogan pubblicitari e tempestivi impegni di spesa, tuttavia ammor-

<sup>49</sup> Cfr., al riguardo, VITARELLI, *Violenza contro le donne e bulimia repressiva*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, n. 3/2010, 475. Sul tema del *femminicidio* vd. la documentata analisi di CORN, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Napoli, 2017.

<sup>50</sup> <https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-03-09/omicidio-stradale-renzi-firma-nuova-legge-nessuna-vendetta-ma-giustizia-familiari-vittime-si-volta-pagina-115209.shtml?uuid=ACTz3kkC>. Individua specificamente nell'introduzione dell'omicidio stradale una paradigmatica ipotesi di legislazione penale simbolica MANNA, *Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di ricorrenti tentazioni circa l'utilizzazione di un diritto penale simbolico*, in *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 21 dicembre 2016, 10.

<sup>51</sup> SQUILLACI, *Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali*, 18 aprile 2016, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), spec. 2, nota n. 3. Sul tema vd. anche l'ampia indagine di MENGHINI, *L'omicidio stradale. Scelte di politica criminale e frammentazione del sistema*, Napoli, 2016, 169 ss., la quale mette peraltro opportunamente in dubbio la reale efficacia della riforma del 2016 attraverso una puntuale analisi degli elementi caratterizzanti la nuova figura di omicidio stradale.

tizzabili nel medio-lungo termine.

D'altra parte, ancora con particolare riferimento al tema della circolazione stradale, se è vero che la necessità di una campagna funzionale alla diminuzione delle vittime degli incidenti stradali è stata rimarcata dall'Unione europea nella Comunicazione della Commissione n. 389/2010 "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale"<sup>52</sup>, è del pari vero che in essa non compare alcun monito all'incentivo dell'uso dello strumento penale in tale ambito. Senza contare, peraltro, che le stesse statistiche europee attestano negli anni recenti una significativa diminuzione del numero dei sinistri stradali con esito morale (anche prima, per quanto riguarda l'Italia, dell'introduzione dell'omicidio e delle lesioni stradali), discendente verosimilmente dai meccanismi preventivi extrapenalici impiegati sempre più di frequente dagli Stati, come per esempio l'introduzione della c.d. "patente a punti" o l'equipaggiamento delle autovetture con specifici presidi di sicurezza<sup>53</sup>.

La costruzione di una politica criminale sulla base delle aspettative delle vittime, perlopiù veicolate in maniera sensazionalistica dagli organi di informazione<sup>54</sup>, rischia così di tradursi in scelte punitivo-sanzionatorie orientate principalmente dall'*emotività*, piuttosto che da fondate ragioni generalpreventive, certo individuabili anche grazie a puntuali inchieste di vittimizzazione, che non necessariamente però nella loro portata *macrocriminologica* vanno a

---

<sup>52</sup> Documento consultabile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=LEGISSUM%3Atr0036>.

<sup>53</sup> Cfr. DI LELLO, *Omicidio stradale*, in *Treccani online*, par. 2. Sull'impatto della patente a punti sulla diminuzione dei sinistri stradali vd., ad esempio [https://motori.ilmessaggero.it/news/la\\_patente\\_punti\\_ha\\_dieci\\_anni\\_diminuiti\\_incidenti\\_vittime-188232.html](https://motori.ilmessaggero.it/news/la_patente_punti_ha_dieci_anni_diminuiti_incidenti_vittime-188232.html).

<sup>54</sup> Cfr. CATERINI, *La politica criminale al tempo di internet*, in Flor, Falcinelli, Marcolini (a cura di), *La giustizia penale nella "rete". Le nuove sfide nella società dell'informazione nell'epoca di internet*, Milano, 2015, 22, secondo cui "avvalendosi dell'esperienza collettiva e del senso comune, infatti, i mezzi di comunicazione percepiscono e intercettano i presunti rischi che attraggono i consociati e, mediante l'artificialità propria della figurazione mediatica, sono capaci di influenzarne ed enfatizzarne una determinata percezione collettiva. Tale percezione, poi, viene ulteriormente rafforzata dagli stessi media che attingono nuovamente a quel senso comune, a questo punto però enfatizzato in precedenza dai media stessi, secondo un meccanismo di crescente amplificazione, equiparabile ad una specie di riproduzione per autopoiesi, ossia una viziata spirale vorticoso non sempre contenibile". Cfr. anche DONINI, *Il diritto penale di fronte al "nennico"*, in *Cass. pen.*, 2006, 735 ss., che riscontra un'attitudine dei mezzi di informazione a generare "mostri", funzionale ad un uso simbolico del diritto penale quale strumento di rassicurazione sociale. Sul nevralgico rapporto fra *mass media*, crimine e giustizia penale vd., in generale, PALIERO, *La maschera e il volto. Percezione sociale del crimine ed "effetti penali" dei media*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 467 ss; BERTOLINO, *Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato*, in Forti, Bertolino (a cura di), *La televisione del crimine*, Milano, 2005, 191 ss.

supporto delle dichiarazioni delle singole vittime a bella posta selezionate dai *mass media*: una politica criminale “disintegrale”, priva di un appropriato collegamento con la realtà empirico-fattuale<sup>55</sup>, che dovrebbe al contrario rappresentare la *condicio sine qua non* di ogni scelta punitiva *teleologicamente e sussidiariamente* orientata secondo i canoni del liberalismo e del solidarismo penale<sup>56</sup>. Circostanza che ha per esempio trovato conferma proprio nei lavori parlamentari prodromici all’approvazione della legge introduttiva dell’omicidio stradale, dove la schiacciante maggioranza degli interventi (peraltro indipendentemente dall’area politica di provenienza) mai richiama i dati statistici relativi ai sinistri stradali, limitandosi a formulare proclami, al massimo diversi per sfumature lessicali, accomunati dall’intento di rispondere alle istanze di giustizia delle famiglie delle vittime<sup>57</sup>.

La strategia politico-criminale qui considerata muove pertanto da una valutazione *semplificistica e a-scientifica* dei fenomeni di vittimizzazione, che vengono osservati dalle istituzioni principalmente attraverso la “lente deformate” dei mezzi di comunicazione<sup>58</sup>: codesta strategia si presenta infatti incline a rimarcare i bisogni della vittima essenzialmente in prospettiva *punitivo-vendicativa* verso autori generalmente descritti come soggetti pericolosi, da estromettere dalla comunità dei cittadini onesti, nei cui confronti è direzionato il messaggio *stabilizzante* della norma penale vittimocentrica.

<sup>55</sup> Cfr. PALAZZO, *Paura del crimine, rappresentazione mediatica della criminalità e politica penale (a proposito di un recente volume)*, in *Riv. dir. dei media*, 2018, 2 ss., il quale saggiamente definisce come “un problema di democrazia” l’attitudine della rappresentazione mediatica del crimine a orientare la produzione legislativa in materia penale.

<sup>56</sup> Cfr. PULITANÒ, *Politica criminale*, in Marinucci, Dolcini (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano 1985, 16, secondo cui “le decisioni ‘normative’, che ne costituiscono la dimensione propriamente politica, presuppongono la conoscenza (‘scientifica’, se e quanto possibile) dei fenomeni che la decisione politica ha per oggetto, nonché dei possibili strumenti e risultati di questa”. Necessità già riconosciuta da MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, 1974, ora in MARINUCCI, DOLCINI, *Studi di diritto penale*, Milano, 1981, 57, per il quale “tutte le concezioni del diritto penale e della pena” dovrebbero essere sottoposte al “banco di prova delle più mature indagini criminologiche”. Sul tema della scienza penale integrale, quale “scienza della sussidiarietà”, vd. le riflessioni di DONINI, *Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale fra differenziazione e sussidiarietà*, cit., 84 ss.; ID., *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza fonte*, Milano, 2011, 121 ss.

<sup>57</sup> Cfr., al riguardo, l’attenta analisi di DELLA SALA, *I dati della paura, la paura dei dati*, in *Diritto penale e uomo*, n. 5/2019, 61 ss.

<sup>58</sup> Il carattere “a-scientifico” della recente legislazione penale, mediaticamente condizionata, è denunciato da BIANCHETTI, *La paura del crimine. Un’indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell’insicurezza*, Milano, 2018, 517; in argomento vd. anche, PALAZZO, *Scienza penale e produzione legislativa: paradossi e contraddizioni di un rapporto problematico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 694 ss.; DE FRANCESCO, *Legislazione, giurisprudenza, scienza penale: uno schizzo problematico*, in *Cass. pen.*, 2016, 853 ss.



Alla vittima è così riservata un'attenzione essenzialmente “al negativo” - incentrata sulla denuncia dell'inidoneità preventivo-repressiva del sistema vigente, anche a causa di regole garantistiche sempre più percepite quali ostacoli al soddisfacimento delle esigenze di legalità sostanziale largamente condivise<sup>59</sup> - che si incorpora perfettamente all'interno di un paradigma politico di tipo *populistico*<sup>60</sup>. Infatti una “fonte di produzione” del *penale* riposta direttamente nella volontà della comunità (delle vittime) rappresenta una specifica forma di manifestazione del populismo *tour court*, quale modello incentrato sull'azione di *leaders* che si autoproclamano portavoce dell'*esprit du peuple*, sempre meno razionalizzato dall'intervento di quei corpi intermedi tipici delle democrazie rappresentative (partiti, associazioni, ecc.), marginalizzati nelle realtà socio-politiche populistiche in quanto espressione di minoranze *elitari*<sup>61</sup>: di talché la questione criminale - anche in virtù della centralità che essa ha assunto nel discorso mediatico - incarna un terreno preferenziale di legittimazione politica e di catalizzazione del consenso<sup>62</sup>.

Ciò premesso, risultano intuibili le ragioni che albergano dietro la resistenza

<sup>59</sup> Del resto EUSEBI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in Anastasia, Palma (a cura di), *La bilancia e la misura - giustizia sicurezza riforme*, cit., 121, osserva puntualmente che “la ricerca attraverso il diritto penale di una risposta immediata a problemi molto sentiti dai cittadini (si pensi, ancora, ai fenomeni degenerativi della vita politico-amministrativa o alla stessa cosiddetta criminalità *diffusa*) potrebbe dar luogo all'attenuarsi della sensibilità sociale per gli aspetti garantistici e in genere per il carattere di umanità delle strategie preventive, offrendo nuove coperture per un'utilizzazione di fatto *simbolica* delle pene”.

<sup>60</sup> Per un approfondimento della controversa tematica del populismo penale vd. per esempio, limitatamente alla letteratura italiana, AMATI, *L'enigma penale. L'affermazione dei populismi nelle democrazie liberali*, Torino, 2020; Anastasia, Anselmi, Falcinelli (a cura di), *Populismo penale. Una prospettiva italiana*, Milano, 2020; AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma, 2019, 12 ss.; con un'analisi non circoscritta alla dimensione penale del fenomeno DONINI, *Populismo e ragione pubblica*, Modena, 2019; FERRAJOLI, *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, in *Quest. giust.*, n. 1/2019, 79 ss.; INSOLERA, *Il populismo penale*, in *www.discrimen.it*, 13 giugno 2019; FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, 95 ss.; PULITANÒ, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, *ivi*, 123 ss.; VIOLANTE, *Populismo e plebeismo nelle politiche criminali*, in *Criminalia*, 2014, 197 ss.

<sup>61</sup> Cfr. PALAZZO, *Paura del crimine, rappresentazione mediatica della criminalità e politica penale (a proposito di un recente volume)*, cit., 19; DONINI, *Populismo penale e ruolo del giurista*, in *www.sistemapenale.it*, 7 settembre 2020, 1, a parere del quale “secondo la *populist vision* il popolo è diverso dalle *élites* corrotte che devono essere spazzate via o sostituite e ha normalmente una visione morale della politica, variamente manipolata dai suoi esponenti. Esso viene rappresentato in modo unitario da una leadership che ne interpreta direttamente volontà e sentimenti. Una asserzione è populista se pretende di affermare una verità che non ha (non è richiesto che abbia) un fondamento realmente democratico o scientifico, ma si desume da una volontà popolare che non può essere chiaramente verificata o provata”.

<sup>62</sup> Il rinvio è d'obbligo a GARLAND, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, cit., *passim*.

giornalistica e politica a riservare un'attenzione "al positivo" verso la vittima, non identificabile in via riduttiva con quel "bisogno di pena" comunemente acclamato, ma espressiva di un supporto *pluridirezionale* alla persona offesa dal reato, ovvero sia attento alle numerose necessità presentare da quest'ultima (mediche, psicologiche, risarcitorie, ecc.) in ossequio ad un approccio scientifico e solidaristico al tema. Al riguardo, basti ricordare il disinteresse manifestato dai mezzi di comunicazione nei confronti del lento e difficoltoso *iter* che si è dovuto percorrere in Italia per vedere istituito un fondo di riparazione pubblica a favore delle vittime dei reati intenzionali violenti impossibilitate ad ottenere il risarcimento dei danni da parte del reo<sup>63</sup>; disinteresse peraltro riscontrabile nonostante che il nostro Paese abbia riportato ad opera della Corte di giustizia più moniti a causa della mancata attuazione delle prescrizioni imposte dalla direttiva 2004/80/CE dedicata per l'appunto alla riparazione delle vittime dei reati intenzionali violenti nello spazio europeo<sup>64</sup>. Certamente, un'attenzione "progettuale" verso la vittima si presta molto meno a una gestione *pubblicitaria* del discorso criminale: le forze politiche dovrebbero infatti misurarsi con interventi legislativi tecnicamente più complicati ed economicamente meno convenienti rispetto all'introduzione di nuove norme incriminatrici o a meri giri di vite sanzionatori<sup>65</sup>.

3. *Un diritto penale delle diseguaglianze: vittime sovraesposte e vittime dimenticate.* Benché si parli generalmente di una *centralizzazione* della vittima nel diritto penale post-moderno, occorre precisare che questo processo politico e legislativo di riscoperta del soggetto passivo dell'illecito criminale risulta in via principale direzionato nei confronti di alcuni *species* di vittime, le quali divengono sostanzialmente *tipi normativi* di persone offese dal reato della

<sup>63</sup> Fondo istituito dalla l. 7 luglio 2016, n. 122, poi modificata dalla l. 20 novembre 2017, n. 167; in argomento vd. BONINI V., *Pronto al debutto il sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati violenti tra sollecitazioni europee e resistenze interne*, in *Giust. pen.*, 2017, III, 627 ss. Per una puntuale panoramica sulla tortuosa evoluzione del sistema di indennizzo pubblico delle vittime dei reati in Italia vd. EAD., *Una significativa revisione degli importi di indennizzo statale per le vittime di reati violenti restituisce dignità a un impianto altrimenti mortificante*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 18 marzo 2020.

<sup>64</sup> Si allude, nello specifico, a Corte di giustizia, 29 novembre 2007, Causa C-112/07 (in argomento vd., per esempio, MASTROIANNI, *Un inadempimento odioso e persistente: la Direttiva comunitaria sulla tutela delle vittime dei reati*, in *Quad. cost.*, 2008, 406 ss.) e a Corte di giustizia, 11 ottobre 2016, Causa C-601/14 (sul punto vd., per esempio, DI FLORIO, *Illegittimità europea del sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti*, in *Arch. pen.* 2016, n. 3, 1 ss.).

<sup>65</sup> Del resto, secondo PALAZZO, *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali*, in *Quest. giust.*, 2006, 685, lo strumento penale rappresenta un "fattore di aggregazione sociale a buon mercato, in nome del quale il popolo si stringe attorno all'uomo o all'istituzione che promette la vittoria sul flagello della criminalità".

legislazione contemporanea. Del resto, come si è visto, se le scelte incriminatrici sono sempre più intensamente condizionate da istanze di penalizzazione di natura *soggettiva*, è verosimile che queste istanze intraprendano particolari direzioni, in virtù del carattere intrinsecamente discrezionale delle opzioni individuali.

Ebbene, osservando le più recenti dinamiche della produzione normativa in *criminalibus* sembrano essenzialmente tre le figure di vittima destinatarie di un tributo rafforzato sul campo penale.

*In primo luogo*, si collocano le vittime *vulnerabil*<sup>66</sup>, corrispondenti a quelle categorie soggettive bisognose di una protezione più intensa in ragione di precipue circostanze *bio-fisiologiche* o *fattuali* (età, sesso, etnia, condizioni di disabilità, professione esercitata, ecc.) atte ad esporle a un elevato rischio di subire episodi di vittimizzazione, oppure in virtù della gravità del fenomeno criminoso patito (per esempio, terrorismo e criminalità organizzata)<sup>67</sup>: a titolo di esempio, nella legislazione penale dei lustri più recenti una tutela rafforzata è stata, quantomeno in apparenza, riservata ai minori e alle donne<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> Con specifico riferimento alla giustizia penale europea, ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in Allegrezza, Belluta, Gialuz (a cura di), *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri della vittima nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, 13, qualifica la vittima vulnerabile come “supervittima” a dimostrazione del peso da essa acquisito in siffatta cornice.

<sup>67</sup> Nel contesto eurounitario tuttavia la direttiva 2012/29/UE – che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato –, seppure con riferimento precipuo al diritto processuale, ha abbandonato la locuzione “vittima vulnerabile” a favore dell’espressione “vittime con esigenze specifiche di protezione” (art. 22), maggiormente idonea a ricomprendere al proprio interno non solo categorie predefinite di persone offese; mentre la direttiva stessa continua ad esprimersi in termini di “vittime particolarmente vulnerabili” in rapporto al diritto sostanziale (considerando 38); in relazione a tali problemi vd. PARIZOT, *Notazioni comparate*, in Luparia (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali*, Milano, 2015, 287 ss. Sull’aspetto semantico-definitorio del concetto di vittima vulnerabile vd., *amplius*, VALL-LLOVERA, *Manifestaciones del derecho a la protección de la seguridad e integridad de la víctima menor*, in Armenta Deu, Vall-Llovera (a cura di), *La víctima menor de edad. Un estudio comparado Europa/America*, Colex, 2010, 202. In argomento sia altresì consentito rinviare a VENTUROLI, *La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria “a geometria variabile” del diritto penale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2018, 553.

<sup>68</sup> Riforme che rappresentano peraltro il frutto di una rinnovata considerazione socio-culturale dei minori e delle donne, la quale si riflette sul terreno penale: infatti nell’impianto originario del codice Rocco il minore non era ritenuto un soggetto debole *tout court*, portatore di diritti fondamentali propri, ma era unicamente considerato in una dimensione *relazione* rispetto alla famiglia (cfr. BERTOLINO, *Il minore vittima di reato*, Torino, 2008, 28); e il sesso femminile non era valutato quale elemento di maggior predisposizione vittimogena all’interno di una società patriarcale, ma viceversa come fattore che giustificava una tutela meno intensa rispetto a quella accordata all’individuo di sesso maschile per l’appunto in ragione del retroterra socio-ideologico (si pensi all’adulterio femminile e alla causa d’onore). In argomento vd. BASILE, *Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell’intervento penale*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 11 dicembre 2013; MANNA, *La donna nel diritto penale*, in *Ind. pen.*, 2005, 851 ss.

Differenti e di diversa natura formale e ideologica sono gli impulsi atti ad alimentare quest'attenzione sempre più profonda rivolta dal legislatore penale alla tipologia di vittima in parola, la quale si dimostra alla prova dei fatti estremamente "plastica" e dunque strumentalizzabile per ragioni ben distanti dal principio solidaristico che dovrebbe per contro giustificare esclusivamente la sensibilità nei confronti dei soggetti *de quibus*<sup>69</sup>.

*In secondo luogo*, si pongono le vittime *comuni*, ovverosia quelle persone offese astrattamente prive di specifici elementi caratterizzanti. Esse, in perfetta consonanza nominalistica, patiscono la c.d. *criminalità comune* o *microcriminalità*, che rappresenta verosimilmente quella forma di delinquenza capace di provocare in maniera più intensa il panico collettivo, anche a causa della rappresentazione mediatica della stessa, in virtù della rispettiva collocazione *prossimale* rispetto alla generalità dei cittadini<sup>70</sup>.

Si tratta peraltro di una tipologia idonea a sovrapporsi con la categoria della vittima vulnerabile qualora la particolare condizione di debolezza accresca l'esposizione al reato o ne amplifichi gli effetti pregiudizievoli (per esempio, il pedone travolto dal pirata della strada, ovvero l'anziana signora scippata nelle strade cittadine, che rientrano contemporaneamente in ambedue le categorie soggettive)<sup>71</sup>.

*In terzo luogo*, in una dimensione invece *collettiva*, si possono individuare le vittime *storiche*, vale a dire quei gruppi di persone che in determinati momenti temporali o/e in particolari aree geografiche del pianeta hanno subito gravi violazioni dei diritti fondamentali a causa della relativa appartenenza etnico-razziale, religiosa, sessuale o politica; motivo, quest'ultimo, che verrebbe finanche a privare le vittime stesse della qualità di "esseri umani" agli occhi degli autori di queste atrocità. Si allude, in particolare, alle vittime della *Shoah*, nonché dei crimini contro l'umanità e di guerra, che sono destinatarie

---

<sup>69</sup> Cfr. DOLCINI, *Vittime vulnerabili nell'Italia di oggi e "durata determinata del processo penale"*, in *Corr. mer.*, 2010, 5 ss., secondo cui la nozione di vittima vulnerabile risulta di facile manipolazione in ragione della rispettiva indeterminatezza, analogamente al concetto di sicurezza pubblica; in senso conforme vd. CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo. Tra paternalismo e legittimazione del potere coercitivo*, cit., 63, il quale osserva che "la vulnerabilità della vittima è spesso divenuta il presupposto delle nuove politiche punitive per la sicurezza (rivolte alla collettività, spesso sfruttando ondate di indignazione, registrate e non di rado studiatamente provocate dai mass-media) e del neo-paternalismo penale nei confronti delle vittime stesse".

<sup>70</sup> Cfr. BIANCHETTI, *La paura del crimine. Un'indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell'insicurezza*, cit., 169 ss.

<sup>71</sup> La propensione della criminalità comune a colpire le persone più deboli è sottolineata da VIOLANTE, *Il senso della insicurezza*, in Amerio (a cura di), *Il senso della sicurezza*, Milano, 1999, 27.

di protezione sul piano sia della giustizia penale internazionale<sup>72</sup> sia della legislazione interna, anche attraverso la tendenza vieppiù diffusa a incriminare i c.d. *hate speeches* nei loro confronti<sup>73</sup>.

A primo acchito potrebbe sembrare che le tre categorie or ora sommariamente descritte risultino idonee a ricomprendere al proprio interno ogni figura di vittima di reato esistente in *rerum natura*. In realtà, tale constatazione risulta vera solamente da una prospettiva classificatoria astratta, poiché nell'esperienza italiana si possono tuttora riconoscere categorie di vittime verso le quali non si registra un'attenzione mediatica e politica analoga a quella riservata ad altre tipologie sopra ricordate, pur magari condividendo con queste ultime un'ontologica condizione di vulnerabilità.

Sono sufficienti due esempi a dimostrazione di tale sensibilità vittimologica *parziale* nella realtà italiana contemporanea, sebbene la categoria delle "vittime dimenticate" presenti per vero una estensione maggiore.

1) Anzitutto, può richiamarsi il lungo e tormentato *iter* politico e legislativo che ha condotto all'incriminazione della *tortura* nel nostro ordinamento<sup>74</sup>, nonostante la posizione di debolezza chiaramente riconoscibile in capo agli individui torturati, in ragione del totale asservimento di questi ultimi ai rispettivi "controllori" della libertà, e l'esistenza di un obbligo di incriminazione, di fonte tanto costituzionale<sup>75</sup> quanto internazionale<sup>76</sup>, delle condotte coercitive di

<sup>72</sup> Sulla valorizzazione del ruolo della vittima all'interno della giustizia internazionale penale vd., *amplius* anche per ulteriori riferimenti bibliografici, MANACORDA, *La posizione della vittima nel diritto internazionale penale*, in Venafro, Piemontese (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, cit., 117 ss.

<sup>73</sup> In argomento vd. per tutti, all'interno di una bibliografia oramai vasta, l'ampia indagine di GALLUCIO, *Punire la parola pericolosa? Pubblica istigazione, discorso d'odio e libertà di espressione nell'era di internet*, Milano, 2020, in particolare per quanto concerne il processo di vittimizzazione generato dagli *hate speeches* vd. 154 ss.

<sup>74</sup> Ci si riferisce ai delitti di cui agli artt. 613-bis c.p. e 613-ter c.p., introdotti dalla l. 14 luglio 2017, n. 110; vd. al riguardo BELFIORE, *L'introduzione del delitto di tortura*, in *Arch. pen.*, 2018, 295 ss.; MARCHI, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 31 luglio 2017. Per un limpido affresco del percorso storico e politico-criminale che ha condotto all'introduzione in Italia del delitto di tortura vd. RISICATO, *L'ambigua consistenza della tortura tra militarizzazione del diritto penale e crimini contro l'umanità*, in *Criminalia*, 2018, 351 ss.

<sup>75</sup> Cfr. PUGIOTTO, *Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c'è*, in *Dir. pen cont. - Riv. trim.*, n. 2/2014, 129 ss.

<sup>76</sup> La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti - adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 27 giugno 1987, nonché ratificata e resa esecutiva dall'Italia con l. 3 novembre 1988, n. 498 - impone all'art. 4 l'incriminazione della tortura. Testo cui si affiancano numerose altre fonti internazionali contenenti un divieto espresso di tortura; tant'è che quest'ultimo divieto viene ritenuto espressivo in diritto internazionale di una norma di *jus cogens* a prescindere da una sua espresa previsione pattizia; in argomento v.

natura psico-fisica esercitate ai danni dei soggetti *in vinculis*; tanto da costare al nostro Paese più condanne da parte della Corte di Strasburgo per l'inesistenza di una adeguata repressione del fenomeno in parola<sup>77</sup>. D'altra parte, la disattenzione per lungo tempo manifestata dalla maggioranza dei *mass media* verso gli episodi di violenza psicofisica perpetrata ai danni di soggetti sottoposti a privazione della libertà personale ha verosimilmente contribuito a indebolire un'eventuale istanza di penalizzazione della tortura di fonte popolare; con la conseguenza che in una larga fascia della popolazione il lessico "tortura" sembra ancora oggi evocare un retaggio del passato, oppure tristi esperienze di realtà geograficamente lontane dall'Italia<sup>78</sup>. A cui si aggiunga il fatto che l'assenza di una incriminazione *ad hoc* può essere financo percepita come "doverosa" agli occhi di alcuni cittadini propensi a considerare con benevolenza ogni strumento diretto a garantire la sicurezza collettiva (per esempio forme di violenza esercitate per estorcere una confessione da una persona sottoposta ad indagini), destinato financo a prevalere sulla salvaguardia dei diritti fondamentali, la cui titolarità, in profonda contrapposizione con i principi basilari dello Stato di diritto<sup>79</sup>, risulterebbe circoscritta a specifiche categorie individuali.

ii) Mediaticamente e politicamente sottospesa appare anche la vittima dei reati agroalimentari, nonostante il riscontro di tassi di *delittuosità* (e dunque di *vittimizzazione*) particolarmente elevati nel settore in parola, con picchi in taluni comparti merceologici, come per esempio il vino, l'olio e le carni<sup>80</sup>. Si tratta, in più, di reati che coinvolgono soggetti atti ad identificarsi contemporaneamente con le figure della vittima vulnerabile e della vittima comune: le

---

FIORAVANTI, *Divieto di tortura e ordinamento italiano: sempre in contrasto con obblighi internazionali?*, in *Quad. cost.*, 2004, 555 ss.

<sup>77</sup> Si allude in particolare alle sentenze Corte EDU, 7 aprile 2015, *Cestaro c. Italia* e Corte EDU, 22 giugno 2017, *Bartesaghi, Gallo e a. c. Italia*; in argomento vd., rispettivamente e per tutti, VIGANO, *La difficile battaglia contro l'impunità dei responsabili di tortura: la sentenza della Corte di Strasburgo sui fatti della scuola Diaz e i tormenti del legislatore italiano*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 9 aprile 2015, e CANCELLARO, *Tortura: nuova condanna dell'Italia a Strasburgo, mentre prosegue l'iter parlamentare per l'introduzione del reato*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 29 giugno 2017.

<sup>78</sup> Tant'è che ORLANDI, *Documento introduttivo*, in Stortoni, Castronuovo (a cura di), *Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura*, Bologna, 2019, 1, ricorda che "negli anni a noi vicini, il tema della tortura ha attratto principalmente l'interesse degli storici del diritto ed è stato riguardato come il fossile di un'era ormai tramontata".

<sup>79</sup> Cfr. PASTORE, *La tortura, lo Stato di diritto, l'abisso dell'eccezione*, in Stortoni, Castronuovo (a cura di), *Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura*, cit., 13, secondo cui "la legittimità dello Stato di diritto si fonda sul contenimento degli spazi di esercizio arbitrario della forza da parte del potere pubblico e sul riconoscimento della dignità umana come limite invalicabile".

<sup>80</sup> Per una panoramica sui dati statistici in questione vd. <http://www.universofood.net/2019/02/19/frodi-alimentari-2019-dati/>.

persone offese da questi illeciti incarnano infatti il consumatore dei prodotti alimentari, ovvero sia qualunque essere umano, che rappresenta l'ultimo, e dunque più debole, anello della filiera produttivo-commerciale<sup>81</sup>.

Del resto, da circa dieci anni a questa parte vi sono stati in Italia alcuni tentativi di revisione, al momento inattuati, della legislazione penale degli alimenti – che si segnala per il rispettivo carattere frammentato e in parte anacronistico<sup>82</sup> – diretti a costruire un apparato preventivo-repressivo più efficace e pienamente rispondente ai numerosi vincoli europei presenti in materia, fondati sul bene della *sicurezza* alimentare; la quale incarna “uno degli obiettivi della Comunità europea sin dalla sua nascita”<sup>83</sup>.

Nondimeno, il problema della montante “criminalità alimentare” e della tutela delle vittime della stessa non è adeguatamente affrontato dai mezzi di comunicazione, i quali non hanno neppure dato notizia del recentissimo rischio – per buona sorte scongiurato *in extremis* – di vedere abrogata larga parte della l. 30 aprile 1962, n. 283, la quale rappresenta ancora oggi, malgrado la relativa assodata inadeguatezza, il fulcro della legislazione penale in materia<sup>84</sup>.

La mancanza di una appropriata campagna di informazione sul tema in paro-

---

<sup>81</sup> Si tratta peraltro di una debolezza che può definirsi “qualificata”, vale a dire più intensa rispetto a quella rivestita da altre figure considerate tradizionalmente vulnerabili: il consumatore infatti – come ha puntualmente precisato PIGHI, *Sicurezza generale dei prodotti di consumo e dei prodotti farmaceutici*, in Donini, Castronuovo (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 41 – “non ha percezione di cautele di utilizzo ulteriori rispetto a quelle che sono determinate dal comune sentire, non essendo considerato ‘consumatore qualificato’ al pari dei lavoratori o dei professionisti, la cui attività impone l’acquisizione di un determinato insieme di norme cautelari settoriali”.

<sup>82</sup> Per una efficace sintesi della legislazione penale nazionale nella materia agroalimentare vd., per tutti, CASTRONUOVO, *Sicurezza alimentare*, in Donini, Castronuovo (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, cit., 21 ss.

<sup>83</sup> MAUGERI, *Il sistema delle sanzioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare. Recenti orientamenti giurisprudenziali sui principi del potere punitivo comunitario*, in Foffani, Doval Pais, Castronuovo (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Prevenzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 87.

<sup>84</sup> Per la precisione, il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, ha, all’art. 18, abrogato la l. n. 283/1962 pressoché nella sua interezza, tra cui anche le contravvenzioni più significative previste dalla legge stessa (artt. 5, 6, 12 e 12-bis). Ad ogni modo, la preoccupazione manifestata da parte degli addetti ai lavori per il vuoto di tutela che sarebbe derivato dall’abrogazione della legge del 1962 ha indotto il Governo ad adottare, pochi giorni prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, il d.l. 22 marzo 2021, n. 42, con cui si è impedita l’abrogazione della l. n. 283/1962; in argomento vd. DIAMANTI, *Il sortilegio di Von Kirchmann. Abrogati (nottetempo) i reati alimentari della l. n. 283/1962*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 17 marzo 2021.

la viene verosimilmente ad indebolire la medesima consapevolezza vittimologica dei cittadini, portati di conseguenza a sottovalutare il problema e ad astenersi dal presentare convinte istanze di penalità verso i rappresentanti pubblici, che si sentono in tal guisa legittimati a tergiversare nel compimento di una profonda revisione della disciplina penale nel settore *de quo*.

Orbene, grazie ai due esempi sopra ricordati, è ulteriormente confermata la circostanza che oggigiorno le aspettative comunitarie (delle vittime), nel contempo condizionate e veicolate dai *mass media*, rappresentano la principale bussola di orientamento delle rotte della politica criminale nazionale, che risulta finanche capace di imporsi sulle vincolanti “correnti normative” provenienti dallo spazio sovranazionale-europeo. In altri termini, si può parlare di una produzione del penale a larghi tratti generata da una *discrezionalità collettiva* etero-orientata da *mappe* politico-mediatiche.

4. *Il modello vittimocentrico di norma penale fra sovvertimento delle categorie tradizionali, simbolismo punitivo e reviviscenza retribuzionistica.* Dopo aver passato in rassegna la dimensione segnatamente culturale e politico-criminale del processo di *centralizzazione* della vittima nei sistemi penali contemporanei, è giunto il momento di focalizzare la lente d’ingrandimento sui tratti *somatici* del prototipo di norma incriminatrice vittimocentrica, con l’intento di appurare le modalità attraverso le quali la *ratio* vittimologica di un intervento legislativo tenda a tradursi sul piano giuridico-penale.

Ebbene, sembrano essere essenzialmente *tre* gli elementi caratterizzanti la norma penale forgiata su precipue esigenze di protezione della vittima, collocati rispettivamente su di un piano *precettivo, sistemico e sanzionatorio*.

1) Quanto al primo piano, ponendosi anzitutto dalla prospettiva di osservazione *formale-legalitaria*, si può riconoscere una tendenza a conformare in senso *empirico-sociologico* gli elementi caratterizzanti la vittima protetta<sup>85</sup>: a titolo esemplificativo, dall’espressione “*persona comunque convivente*”, di cui all’art. 572 c.p. come modificato dalla l. 1 ottobre 2012, n. 172, a “*relazione affettiva*” tra autore e vittima, di cui al n. 5-*quater* dell’art. 609-*ter* c.p., aggiunto dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119, passando per la locuzione “*atto sessuale*” come noto impiegata all’art. 609-*bis* c.p.

Se la volontà di plasmare la norma penale sul dato empirico è da un lato ap-

<sup>85</sup> Cfr. CONSULICH, *Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma dei delitti contro la libertà sessuale del minore (prima parte)*, in *Studium iuris*, 2013, 797.



prezzabile poiché costituisce espressione di una tecnica legislativa derivante dall'integrazione fra saperi, dall'altro lato la base sociologica degli elementi essenziali o circostanziali utilizzati dovrebbe essere necessariamente temperata con l'osservanza delle barriere garantistiche, prime fra tutte di attinenza legalitaria; circostanza non sempre rispettata nelle norme in parola, dove i summenzionati elementi a base "esperienziale" si presentano di regola oltremodo ampi e imprecisi, allo scopo di agevolare *in action* il raggiungimento di quel programma di protezione sulla cui base l'incriminazione è sorta<sup>86</sup>. Del resto, per esempio, l'origine dell'art. 609-bis c.p., caratterizzato dall'utilizzo dell'espressione oltremodo ampia e generica "atti sessuali", nasce – come si sa – con la specifica esigenza di protezione della persona offesa dall'odioso fenomeno della *vittimizzazione secondaria*, favorito invece dalla precedente normativa, incentrata sulla differenziazione tra "violenza carnale" e "atti di libidine violenta", la quale rendeva necessaria in sede processuale una narrazione dettagliata dell'evento subito da parte della vittima<sup>87</sup>.

Viene così sovvertita la *ratio* della *tipicità*, la quale da strumento garantistico diviene un mezzo finalizzato al soddisfacimento di esigenze di giustizia materiale, che passa attraverso un'azione sinergica *normativo-giudiziaria* profondamente discutibile dalla prospettiva del *nullum crimen sine lege* dal versante sia sostanziale sia processuale<sup>88</sup>. Si assiste poi ad una totale *deflagrazione* del fondamento legalitario della norma e del processo penale in quella tendenza

<sup>86</sup> Tra i numerosi esempi di norme incriminatrici fondate su di un substrato sociologico si segnala ad esempio l'associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p.

<sup>87</sup> Cfr., per esempio, BALBI, *Violenza e abuso sessuale*, in Pulitanò (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale, Vol. I, Tutela penale della persona*, Torino, 2014, 262, il quale opportunamente rileva che il giudice "non potrà comunque esimersi dal ricostruire con precisione il fatto oggetto del giudizio, tanto più in ragione dell'inserimento, all'ultimo comma dell'art. 609-bis, di una circostanza attenuante speciale relativa ai casi di *minore gravità*".

<sup>88</sup> Situazione che si è verificata in rapporto alla succitata nozione di "atto sessuale" ex art. 609-bis c.p., capace di ricomprendere al proprio interno – secondo la giurisprudenza prevalente – "tutti gli atti indirizzati verso zone erogene se idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo" (Cass., 2 maggio 2000, n. 41, in *Rep. Giur. it.*, 2000, 4157); e quindi comportamenti, anche tra loro molto diversi, potranno integrare la condotta descritta alla disposizione in oggetto (dalla congiunzione carnale fino al bacio sulla guancia, passando per palpeggiamenti nelle parti intime). Critici verso tale nozione onnicomprensiva e le rispettive interpretazioni soggettivistiche operate dalla giurisprudenza sono, per esempio, CADOPPI, *"Un bacio è solo un bacio". Alla ricerca di una appropriata tipizzazione dei reati sessuali*, in *Ind. pen.*, 2012, 39; COPPI, *I reati sessuali e i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù nella legislazione penale italiana*, in Id. (a cura di), *I reati sessuali. I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, Torino, 2007, 9, secondo cui "sembra effettivamente difficile disconoscere che una differenza notevole corra tra il fatto di chi tocchi fugacemente una parte erogena del corpo altrui e il fatto di chi con violenza penetri con il proprio organo sessuale nel corpo altrui".

oggi diffusa a costruire in sede *processuale* la *tipicità* della norma stessa per sanzionare comportamenti, la cui *necessità* di pena è stabilita dall'interprete sulla base di un supposto disvalore sociale; come si può ad esempio osservare in quella propensione giurisprudenziale a estendere oltremodo lo spazio applicativo del concetto di "violenza impropria" là dove richiamato dalla disposizione, attraverso esasperate esegesi soggettivistiche dello stesso, al fine di assicurare la repressione di ogni possibile forma di coercizione della libertà morale, indipendentemente dall'esistenza di una disposizione incriminatrice all'uopo *legalmente* adeguata<sup>89</sup>.

Dalla visuale invece delle garanzie di ordine *sostanziale*, la norma vittimocentrica si caratterizza talora per la carenza di *offensività*, la quale si manifesta mediante incriminazioni della mera violazione del precetto piuttosto che della lesione di un bene giuridico. Un tipo di fattispecie focalizzato sul *disvalore di azione*, che – in un campionario abbastanza ampio<sup>90</sup> – ha conosciuto verosimilmente la sua più emblematica espressione nel delitto di pedopornografia virtuale (600-*quater.1* c.p.), il quale punisce anche la mera detenzione per uso personale di immagini pedopornografiche raffiguranti non già reali soggetti di minore età, ma mere rappresentazioni di elaborazione grafica. Sicché, in essa "fa difetto qualunque offesa anche potenziale alla persona reale del minore, ma si punisce unicamente un 'tipo' d'autore proclive all'immoralità, pedofilo virtuale, che manifesta appetiti sessuali disgustosi e riprovevoli"<sup>91</sup>.

*ii)* Con riferimento al *secondo piano*, vale a dire *sistemico*, la disposizione incriminatrice vittimocentrica non di rado si caratterizza per la corrispondente *inutilità* preventivo-repressiva nel contesto normativo di collocazione. Si tratta di fattispecie il più delle volte attraversate da una intensa carica *simbolica*<sup>92</sup>, in quanto segnatamente dirette a formulare una pronta risposta legislativa a

<sup>89</sup> Cfr., *amplius*, MINICUCCI, *Il diritto penale della vittima. Ricadute sistematiche e interpretative*, in *www.discrimen.it*, 27 ottobre 2020, 12 ss.

<sup>90</sup> Dalla materia del terrorismo, ad alcune forme di negazionismo, passando attraverso la tutela penale dei "sentimenti"; sul punto vd. DONINI, "Danno" e "offesa" nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell'"offense" di Joel Feinberg, in Cadoppi (a cura di), *Laicità, valori e diritto penale, The Moral Limits of the Criminal Law, in ricordo di Joel Feinberg*, Milano, 2010, 93.

<sup>91</sup> Così BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose. Strumenti e percorsi per uno studio avanzato*, Torino, 2019, 46. In argomento vd., anche, COCCO, *Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 863 ss.

<sup>92</sup> Per un approfondimento della tematica del diritto penale simbolico nelle sue molteplici sfaccettature vd., per esempio in una vasta letteratura, PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 431 ss.; BONINI S., *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Napoli, 2018.

eventuali istanze di penalità formulate in quella cornice politico-mediatica descritta in precedenza; e dunque solo *formalmente* idonee a modificare l'assetto normativo previgente, casomai già capace di fronteggiare, seppure sottotraccia, il fenomeno preso di mira dalle incriminazioni di nuovo conio<sup>93</sup>. D'altronde, l'origine casistica della legislazione, come per l'appunto quella *victim oriented*, tende quasi per destinazione naturale a combinarsi con il carattere marcatamente *simbolico* della stessa<sup>94</sup>.

Le riforme vittimologicamente orientate degli ultimi lustri si segnalano sia per aver talvolta semplicemente “ratificato” soluzioni cui la giurisprudenza era già da tempo approdata nei rispettivi arresti, magari attraverso interpretazioni *adeguatrici costituzionalmente orientate* delle norme esistenti<sup>95</sup>, sia per intervenire in maniera *disorganica* sulla materia interessata, ovvero sia nell'assenza di un puntuale coordinamento tra esse.

Quanto al primo aspetto, si può qui ricordare la l. n. 172/2012, che ha riformulato la fattispecie di *maltrattamenti in famiglia* (art. 572 c.p.), prevedendo quale soggetto passivo, accanto alla “persona della famiglia”, la “persona comunque convivente”, con l'intento di allargare il ventaglio delle vittime tutelate. Ampliamento in tale direzione del versante passivo dell'illecito in parola per vero già da tempo disposto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in virtù di una esegesi della nozione di famiglia conforme alle trasformazioni sociali verificatesi nel secondo dopoguerra<sup>96</sup>. Ancora, la legge in oggetto ha provveduto a riformulare la fattispecie di *prostituzione minorile*, di cui all'art. 600-*bis* c.p., incriminando – oltre alle condotte di *induzione, favoreggiamento* e *sfruttamento* previste nel testo originario – il *reclutamento*, la *gestione*, l'*organizzazione* e il *controllo* della prostituzione di una persona infradiciotenne. Senonché – come per i maltrattamenti in famiglia – già prima della

<sup>93</sup> Del resto DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, cit., 115, evidenzia che il diritto penale simbolico “figlio dell'idea di scopo, si converte in un diritto senza scopo”.

<sup>94</sup> Cfr. MORGANTE, *Il reato come elemento del reato. Analisi e classificazione del concetto di reato richiamato dalla fattispecie penale*, Torino, 2013, 84, la quale parla di “proliferazione delle ipotesi di normazione casistica e simbolica”.

<sup>95</sup> Cfr. CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, II ed., Torino, 2014, 90 ss., il quale puntualizza come anche nei sistemi di *civil law* già da tempo le fattispecie penali abbiano sovente un'origine *giurisprudenziale*.

<sup>96</sup> Vd., per tutte, Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2001, n. 36576, secondo cui “deve ritenersi responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, previsto e punito dall'art. 572 c.p., colui che risulti aver percosso e vessato moralmente la convivente. Sono da considerarsi membri della famiglia, tutelati dall'art. 572 c.p., anche i componenti della famiglia di fatto, fondata cioè sulla volontà di vivere insieme, di avere figli, di avere beni comuni, di dar vita, cioè, ad un nucleo stabile e duraturo”. Sull'evoluzione del concetto di famiglia nel diritto penale vd., ad esempio, BARTOLI, *Unioni di fatto e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 1599 ss.

novella in parola era maggioritaria la tendenza dottrinale e giurisprudenziale a ricomprendere nel perimetro applicativo dell'art. 600-*bis* c.p. pure le condotte espressamente inserite in quest'ultima disposizione dalla riforma del 2012, che erano considerate "quali forme di concretizzazione delle generiche ipotesi di favoreggiamento e di sfruttamento"<sup>97</sup>.

Ebbene, i summenzionati ritocchi normativi possono senz'altro salutarsi con favore dalla visuale *legalitaria*, là dove incrementino la *precisione* delle disposizioni interessate, magari arginando discutibili interpretazioni estensive dei precetti<sup>98</sup>, ancorché tali modifiche alla prova dei fatti si rivelino del tutto inutili nell'ottica di promozione di eventuali istanze di giustizia sostanziale<sup>99</sup>.

Con riferimento invece all'assenza di un *coordinamento tecnico-normativo* spesso riscontrabile tra le riforme "pro vittima" varate in particolare contesti, emblematici appaiono sia il settore della protezione dell'infanzia sia quello della prevenzione della violenza di genere. Si tratta infatti di ambiti dove negli ultimi decenni, specie a partire dalla novella dei reati sessuali del 1996, il legislatore domestico è intervenuto a più riprese – su impulso tanto sovranazionale quanto interno – venendo a introdurre norme incriminatrici e circostanze aggravanti e/o a modificare le norme o le circostanze esistenti, perlopiù attraverso l'estensione dell'area d'incidenza delle stesse e l'inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio<sup>100</sup>. Con la conseguente creazione di *corpora*

<sup>97</sup> Così PECCIOLI, *La riforma dei reati di prostituzione minorile e pedopornografia*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 141; al riguardo vd. anche CONSULICH, *Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma dei delitti contro la libertà sessuale del minore (prima parte)*, cit., 798.

<sup>98</sup> Critico nei confronti di questo indirizzo interpretativo è per esempio DOLCINI, *Leggi penali "ad personam", riserva di legge e principio costituzionale di eguaglianza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 52, il quale parla di "tendenze giurisprudenziali a 'spremere' il massimo di punibilità delle norme penali".

<sup>99</sup> Senza contare peraltro che il richiamo nel testo dell'art. 572 c.p. alle "persone comunque conviventi", disposto dalla novella del 2012, ha rischiato paradossalmente di restringere lo spettro applicativo del delitto stesso così come delimitato dalla giurisprudenza sotto la vigenza della disposizione originaria, la quale trovava applicazione pure nell'ambito di relazioni affettive tra soggetti non conviventi. In merito a siffatta problematica vd. CONSULICH, *Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma dei delitti contro la libertà sessuale del minore (seconda parte)*, in *Studium iuris*, 2013, 961; PAVICH, *Luci e ombre del "nuovo volto" del delitto di maltrattamenti*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 9 novembre 2012, 4.

<sup>100</sup> Per una efficace sintesi delle principali riforme penali attinenti alle relazioni familiari e alla violenza sulle donne varate nell'ultimo trentennio vd. BERTOLINO, *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1710 ss; ROMANO B., *Il contrasto penalistico alla violenza sulle donne*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 20 aprile 2014. Per ragioni cronologiche ovviamente esclusa dalla panoramica offerta dai succitati contributi è la più recente l. 19 luglio 2019, n. 69, comunemente nota come "codice rosso", con cui il legislatore è ancora una volta intervenuto nella materia della violenza domestica e di genere, introducendo nuove norme incriminatrici, inasprimenti di pene e modifiche alla disciplina processuale; sul punto vd. RUSSO, *Emergenza "codice rosso". A proposito della l. legge 19 luglio 2019, n. 69 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in

*normativi* dai confini incerti e caratterizzati dalla presenza di norme destinate a sovrapporsi e dunque non facilmente accessibili<sup>101</sup>.

*iii)* Venendo in ultimo al piano *sanzionatorio*, la norma penale vittimocentrica è di regola supportata da una pena con precise caratteristiche *ideologico-programmatiche* e *formalistico-quantitative*. Come accennato in precedenza, la legislazione vittimologicamente orientata nasce spesso sulla falsariga di istanze di penalità provenienti sia da vittime in carne ed ossa, le quali lamentano “crediti di giustizia” rispetto ad episodi delittuosi subiti o “adempimenti parziali” a causa di una legislazione inadeguata sul versante delle conseguenze punitive collegate ai fatti patiti; sia dalla comunità delle vittime potenziali, preoccupata per un fenomeno criminale che potrebbe prossimamente coinvolgerla. Di qui la componente sanzionatoria di tali norme penali è dominata dalla *prevenzione generale*, la quale, nella sua dimensione allargata, dovrebbe produrre un effetto *deterrente* nei confronti dei potenziali autori e trasmettere un messaggio *rassicurante* alla comunità<sup>102</sup>. Sennonché, mentre l'intento *intimidatorio* delle norme in questione (collegata alla c.d. componente *negativa* della prevenzione generale) si prefigura essenzialmente come un obiettivo *pubblicitario* esibito dal legislatore, difficilmente raggiungibile anche in ragione dell'ancora attuale indimostrata base empirica della teoria in parola<sup>103</sup>, lo scopo *stabilizzante* della pena collocata a presidio delle norme stesse (c.d. componente *positivo-integratrice* della prevenzione generale) rappresenta l'obiettivo politico-sociale realmente perseguito dal legislatore<sup>104</sup>: in altri termi-

---

*www.sistemapenale.it*, 9 gennaio 2020. Un'interessante analisi in prospettiva multidisciplinare del tema della violenza di genere è offerta dai contributi raccolti nel volume di Pezzini, Lorenzetti (a cura di), *La violenza di genere dal codice Rocco al codice Rosso*, Torino, 2020.

<sup>101</sup> Cfr. BERTOLINO, *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, cit., 1742, secondo cui “sicuramente inadempiente è però l'Italia sul versante di una disciplina organica e sistematica di prevenzione sia a livello normativo che sociale della violenza domestica”; vd. anche DI GIOVINE, *I recenti interventi legislativi in materia di violenza contro le donne (perché il “dilemma del femminismo” è anche il “dilemma del diritto penale”)*, in *www.archiviopenale.it*, 17 gennaio 2017, 21, la quale riconosce un carattere *atrofico* delle novelle più recenti dedicate al fenomeno della violenza sulle donne.

<sup>102</sup> Una completa panoramica sulla prevenzione generale nelle sue differenti espressioni è per esempio tratteggiata da COCCO, *Teorie sulla pena e applicazione pratica*, in Cocco, Ambrosetti (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte generale - II. Punibilità e pene*, Milano, 2018, 14 ss.

<sup>103</sup> Specie in rapporto alla correlazione tra la severità delle sanzioni minacciate e l'andamento dei tassi di criminalità, che gli studi sinora condotti in materia non hanno mai confermato; in argomento vd. PAGLIARO, *Verifica empirica dell'effetto di prevenzione generale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, 353 ss.

<sup>104</sup> Si allude qui a quella componente della *prevenzione generale positiva* propugnata in via principale da JACKOBS, *Schuld und Prävention*, Tübingen 1976, 14, che affonda le proprie origini nelle riflessioni sulla pena condotte sul finire del XIX secolo dal sociologo francese *Durkheim*. In argomento vd. le limpide considerazioni di DE VERO, *L'incerto percorso e le prospettive di approdo dell'idea di preven-*

ni, la promessa di conseguenze punitive particolarmente severe per i reati avvertiti con preoccupazione dai cittadini mira a riaffermare la validità della norma violata, incrementando in tal guisa la fiducia della comunità nei confronti dei soggetti e/o delle istituzioni che si fanno promotori di tali scelte legislative<sup>105</sup>.

Tra l'altro proprio nella legislazione *de qua* emerge con particolare nitidezza il legame intrinsecamente presente tra la variante sistemica della prevenzione generale e la teoria retributiva, nella misura in cui la sanzione fungerebbe da strumento *comunicativo* orientato ad assecondare un bisogno emotivo di pena (*rectius*, di giustizia) proveniente dai cittadini onesti, ossia dalla comunità delle vittime potenziali<sup>106</sup>.

Il *background* emotivo da cui nasce la norma vittimocentrica si traduce così in una pena congeniata al di fuori di ogni giustificazione realmente preventiva: una sorta di “ansiolitico”, che il legislatore tende a sovradosare nella speranza di rendere più certa la *sedazione sociale* perseguita. Infatti, la norma incriminatrice nata nel contesto in oggetto si caratterizza frequentemente per un corredo sanzionatorio di inaudita severità, totalmente estraneo ad ogni ordine *proporzionalistico* (si pensi, per esempio, alla pena prevista per talune ipotesi aggravate dei maltrattamenti in famiglia che supera, a seguito della novella del 2013, la sanzione edittale massima dell'omicidio preterintenzionale<sup>107</sup>, nonché alla sanzione comminata per il sequestro di persona a scopo di estorsione rispetto alla pena stabilita per l'omicidio comune doloso semplice); circostanza da cui verrebbe a disvelarsi una volta per tutte l'ontologica inattitudine della retribuzione a garantire quel legame di *proporzionalità* tra reato e sanzione,

---

*zione generale positiva*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 439 ss., il quale opportunamente distingue tra prevenzione generale *positiva*, fondata finanche a livello costituzionale, in base alla quale l'efficacia dissuasiva non deriverebbe dalla minaccia della pena ma dalla capacità *pedagogico-comunicativa* del precetto, e prevenzione *integratrice*, la quale costituisce una forma di manifestazione della retribuzione, dove “l'effetto di integrazione viene indicato nella capacità della pena di restaurare la fiducia collettiva nella stabilità dell'ordinamento, scossa dal delitto”.

<sup>105</sup> In ogni modo, anche la dimensione sistemica della prevenzione generale risulta di difficoltosa verifica empirica; sul punto vd. FORTI, *L'immane concretezza*, cit., 138.

<sup>106</sup> Il carattere effettivamente “relativo” della retribuzione e la rispettiva vicinanza con la prevenzione generale integratrice sono stati costantemente denunciati da EUSEBI, *La nuova «retribuzione»*, in Marinucci, Dolcini (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, cit., 106 ss.; ID., *La pena “in crisi”. Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Brescia, 1990, 33 ss.; in tal senso cfr. anche FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, cit., 23.

<sup>107</sup> Tale sproporzione è stata puntualmente messa in luce da LO MONTE, *Repetita (non) iuvant: una riflessione “a caldo” sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. in l. n. 119/13, in tema di “femminicidio”*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 12 dicembre 2013, 7.

che la stessa dovrebbe per natura assicurare<sup>108</sup>.

Senza contare peraltro che la *rarefazione* del bene giuridico ricorrente nelle norme a vocazione vittimologica appare in perfetta simmetria con le concezioni sistemiche della pena, volte all'attestazione di validità dei precetti piuttosto che alla protezione di specifici interessi giuridici<sup>109</sup>.

Per converso, la legislazione penale vittimologicamente orientata è quasi sempre dimentica dello scopo di *risocializzazione* che la Costituzione assegna *expressis verbis* alla pena<sup>110</sup>. Omissione che verosimilmente discende dall'intento di intercettare, attraverso le riforme in questione, il consenso della comunità, ancora in larga misura diffidente nei confronti di una sanzione penale vocata alla rieducazione del condannato, la quale risulterebbe fisiologicamente incapace di assicurare una risposta proporzionatamente adeguata ad una generalizzata istanza di sicurezza e di giustizia. D'altra parte, come già accennato, gli stessi *mass media* pongono in risalto la vittima del reato e le rispettive esigenze principalmente per mettere sotto accusa un sistema giudicato troppo indulgente e l'inattitudine preventiva di un apparato sanzionatorio funzionale alla rieducazione del reo e alla deflazione carceraria (si pensi all'attenzione mediatica dedicata agli eventuali reati commessi da soggetti durante l'esecuzione di misure alternative alla detenzione). Semmonché, proprio all'interno di una pena concepita in senso *dinamico-prescrittivo*, in vista

<sup>108</sup> In merito all'incapacità della retribuzione di garantire la proporzionalità tra reati e pene, cfr., tra gli altri, DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 18 maggio 2015, 3; MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e volere*, cit., 85 ss.

<sup>109</sup> Cfr. PALIERO, *Consenso sociale e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 856; CORNACCHIA, *Tutela di beni giuridici versus tutela di norme*, in Vinciguerra, Dassano (a cura di), *Studi in memoria di Giuliano Marini*, Napoli 2010, 220 ss.

<sup>110</sup> Per esempio, la legge che ha introdotto il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) mostra un approccio alla tematica dello *stalking* totalmente noncurante della dimensione criminologica del fenomeno, da cui emerge una rappresentazione dello *stalker* quale soggetto frequentemente affetto da gravi disturbi psico-relazionali e, in taluni casi, da vere e proprie malattie mentali. Una debita considerazione di queste risultanze avrebbe dovuto indurre il legislatore a prevedere una misura terapeutica in luogo di una pena carceraria *tout court* o comunque strumenti di sostegno per l'autore affetto dai summenzionati disturbi o patologie [cfr. MANNA, *Il nuovo delitto di «atti persecutori»*, in Vinciguerra, Dassano (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, cit., 486]. Altro esempio di questa estraneità si può ravvisare nel sopra citato d.l. n. 93/2013 (convertito dalla l. n. 119/2013), in materia di violenza di genere, il quale non contiene un minimo accenno alla predisposizione di percorsi rieducativi *ad hoc* per gli autori dei reati di violenza di genere; contrariamente alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 - alla cui attuazione il decreto in oggetto avrebbe dovuto provvedere - la quale, all'art. 16, richiama la necessità di istituire "programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti" e "programmi di trattamento per prevenire la recidiva".

dell'autoresponsabilizzazione dell'autore e della rispettiva reintegrazione sociale, potrebbe riconoscersi un ruolo centrale ad una eventuale componente *riparatoria* del nocimento (intesa in senso lato e dunque non limitatamente al danno civile) patito dalla vittima<sup>111</sup>.

Senza contare, poi, che la supposta inconciliabilità strutturale tra il paradigma risocializzativo astrattamente considerato e la tutela della vittime è decisamente smentita dall'osservazione dell'affascinante modello della *restorative justice*, vale a dire quel percorso dialogico-conciliativo tra i protagonisti della vicenda penale – per vero ancora recepito con timidezza dal legislatore italiano – destinato “al risanamento della frattura relazionale provocata dal reato, e conseguentemente la riappacificazione sociale”<sup>112</sup>. In particolare, la giustizia riparativa, diretta a ricucire la rottura dei legami personali recisi dal delitto, esprime una dimensione *progettuale* della risposta all'illecito, che dovrebbe al meglio favorire una “reintegrazione” spontanea dell'autore nella legalità, in piena adesione alla prescrizione costituzionale di cui all'art. 27, comma 3<sup>113</sup>.

5. *L'inattitudine del diritto penale a tutelare le persone offese dai reati.* Il fatto che il diritto penale del terzo millennio abbia assunto una dimensione marcatamente *vittimocentrica* non significa che esso al pari presenti una reale capacità di soddisfare i molteplici bisogni delle vittime non riduttivamente identificabili con istanze di *giustizia* lette in un significato generico e dal tenore eticizzante.

In altri termini, come si è visto, un diritto penale quale *instrumentum vicifimae* rischia principalmente di favorire incontrollati processi di *penalizzazio-*

<sup>111</sup> Cfr. EUSEBI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, cit., 121, il quale puntualizza che “L'orientamento alla risocializzazione non esige tanto una pena che (terapeuticamente) risocializzi, quanto che l'intervento punitivo, da un lato, implichi il minor possibile sacrificio dei diritti essenziali all'inserimento sociale di ciascun individuo e, dall'altro, assuma preferibilmente modalità significative sotto il profilo dei valori di solidarietà sociale (ciò vale soprattutto per le pene-prestazione o risarcitorie, ma in certa misura anche per la privazione di diritti, che dovrebbe assumere un legame riconoscibile con la tutela del bene aggredito e non risultare puramente vessatoria)”.

<sup>112</sup> CLAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010, 52. Per un approfondimento del tema della giustizia riparativa, in una letteratura oramai amplissima, si veda, tra gli altri e limitatamente ai contributi italiani, MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003; MANNOZZI, LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015; PALAZZO, BARTOLI (a cura di), *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze, 2011; MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017.

<sup>113</sup> Cfr. EUSEBI, *La svolta riparativa del paradigma sanzionatorio. Vademecum per un'evoluzione necessaria*, in Mannozi, Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., 100; PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 26 ottobre 2012, 5.



ne attraverso modalità di tipizzazione criminale disegnate al di fuori del solco garantistico tracciato dai principi e dalle categorie tradizionali, dirette essenzialmente a fornire una risposta alle domande di penalità e a facilitare l'esercizio di un supposto diritto della vittima ad ottenere la punizione del colpevole.

Nondimeno, la pena *stricto sensu* intesa è fisiologicamente idonea a soddisfare solo *mediatamente ed emotivamente* la vittima: quest'ultima, se potenziale, dovrebbe essere rassicurata dalla minaccia di sanzioni severe con ipotetica capacità dissuasiva nei confronti di eventuali autori di reati; mentre, se *reale*, dovrebbe essere appagata dal sapere inflitta al delinquente una pena (che potrebbe anche non essere scontata) per il "male" arrecatole. Un discorso, dunque, tutto intriso di valutazioni *emotive* e privo di una qualsivoglia razionalità empirico-scientifica.

Breve: riconoscere al diritto penale, oggi sempre più identificato con la politica criminale, il compito di proteggere la vittima rischia di non "dare nulla di concreto" a quest'ultima, ma soltanto di "raddoppiare il male"<sup>114</sup> per l'autore del reato stesso. Invero, come ha argutamente osservato Tullio Padovani, "i giri di vite sanzionatori non incrementano, di per sé, né punto né poco la tutela di alcuna vittima: sono destinati a lasciare le cose esattamente come le hanno trovate. L'omaggio tributato con reiterato rigore alle virtù "salvifiche" della prevenzione generale negativa (e cioè puramente intimidativa) spinta sino al parossismo, è vano e vuoto"<sup>115</sup>.

Certo, una protezione rafforzata anche per via penale delle vittime, specie vulnerabili, appare una conseguenza intrinsecamente correlata al principio costituzionale di solidarietà sociale, in virtù del quale il diritto penale acquista giocoforza una proiezione *propulsiva*, che deve essere comunque sempre temperata con i canoni di *frammentarietà*, *sussidiarietà* e di *proporzionalità* sanzionatoria<sup>116</sup>, nonché con il *nullum crimen, nulla poena sine lege* in tutta la sua estensione<sup>117</sup>.

All'interno di un paradigma penalistico fedele ai summenzionati principi e

<sup>114</sup> La paternità dell'idea di pena come "raddoppio del male" è di DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1162 ss.

<sup>115</sup> PADOVANI, *L'assenza di coerenza mette a rischio la tenuta del sistema*, in *Guida dir.*, n. 37/2019, 51.

<sup>116</sup> Mette particolarmente in luce l'esigenza di porre tali barriere alla prospettiva vittimocentrica CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo*, cit., 12.

<sup>117</sup> Dal versante processuale, la necessità di collocare in bilanciamento i diritti delle vittime con le garanzie riconosciute all'imputato è rimarcata anche in sede europea, sebbene in maniera eccessivamente generica, dalla direttiva 2012/29/UE (Considerando n. 12; art. 23 par. 2), dove compare l'espressione "fatti salvi i diritti dell'accusato".

categorie della tradizione la tutela della singola vittima rimane sempre “assorbita” nel *bene* protetto, il quale dovrebbe assicurare una imprescindibile base di *razionalità oggettivistica* allo strumento penale: la dimensione *individuale-personalistica* rimane sullo sfondo e solo attraverso strade differenti dal binario punitivo classico può trovare una piena ottimizzazione.

I suindicati principi garantistici rappresentano quegli *attori* che hanno contribuito ad allontanare ogni pulsione vendicativa dalla scena della giustizia penale; e dovrebbero continuare a fungere da “vaccino” salvifico contro la diffusione di *germi patogeni* di origine *securitaria*, talora comunque giustificata in virtù di una illusoria capacità di protezione di certi soggetti deboli o della collettività nel suo complesso. Ma, come si è visto, la carica virale di tali pulsioni vittimologiche è alle volte tanto intensa da intaccare le secolari fondamenta di *razionalità* della tradizione penalistica.

Per giunta, l’emotività valoriale nel cui contesto nasce il paradigma vittimario rischia di rendere sempre più flebile l’idea liberale di *sicurezza*, quale mezzo “limitante” dei poteri della pubblica autorità, su cui nasce lo Stato moderno; con il conseguente rischio di alimentare deprecabili fenomeni di *vittimizzazione terziaria*, che coinvolgono l’eventuale autore del reato, il quale diverrebbe a sua volta un soggetto pregiudicato da un sistema iniquo e portatore di interessi partigiani<sup>118</sup>.

Nel momento in cui la *riparazione* della vittima diviene funzione precipua dello *ius criminale* trova sostanziale riconoscimento il *diritto della persona offesa alla punizione dell’autore del reato*<sup>119</sup>, che impone una espansione “incontrollata” del ruolo dell’offeso medesimo all’interno del processo, atto ad estendersi fino al riconoscimento in capo a quest’ultimo di uno spazio *narrativo* nella fase della *commisurazione* della pena<sup>120</sup>, fase già di per sé contrassegnata da un’ontologica “razionalità intuitiva”<sup>121</sup>; come è per esempio accaduto

<sup>118</sup> Cfr. CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo*, cit., 34; con riferimento a fenomeni di vittimizzazione terziaria in ambito più specificatamente processuale vd. FANCHIOTTI, *La durata del processo tra l’inidoneità degli strumenti interni e la prospettiva europea*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 1 febbraio 2012, 19 ss.

<sup>119</sup> Cfr. PRITTWITZ, *The Resurrection of the Victim in Penal Theory*, in *Buffalo Criminal Review*, 2000, 109; MANTOVANI F., *Diritto Penale. Parte Generale*, Padova, 2007, 226 ss.

<sup>120</sup> Cfr., in senso opportunamente critico, CORNACCHIA, *Vittima e giustizia criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1784, secondo cui “configurare un diritto soggettivo della vittima alla riparazione penale – e quindi alla celebrazione del procedimento nei confronti di chi ella afferma essere autore dell’offesa, o addirittura alla punizione del suo colpevole – significherebbe demolire completamente la logica sottesa ai principi costituzionali di personalità della responsabilità, presunzione d’innocenza e *nemo tenetur se detegere* in cui si radica il garantismo moderno”.

<sup>121</sup> MANNOZZI, *Pena commisurata, pena patteggiata, pena da eseguire: il contributo reale e potenziale della giustizia riparativa*, in Paliero, Viganò, Basile, Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e*

negli Stati Uniti d'America e in Canada attraverso la previsione dei *Victim Impact Statements* in sede di *Sentencing*<sup>122</sup>.

Del resto, il fatto “che la vittima non possa incidere sulla sua sorte e su quella del reo o sull’indennizzo e sulla pena e neppure sulle modalità con cui si conduce e si risolve il conflitto, è il punto cruciale del monopolio statale della violenza nella relazione tra il reo e la vittima”<sup>123</sup>. Preoccupazione avvertita dalla Corte di Lussemburgo medesima, la quale ha con fermezza escluso che il *diritto di accesso* al procedimento riconosciuto alla vittima dall’art. 3 della decisione quadro 220/2001/UE (e ora art. 10 della direttiva 29/2012/UE) sia comprensivo del diritto della persona offesa a pronunciarsi in ordine al trattamento sanzionatorio da riservare al condannato, riaffermando così la natura squisitamente *pubblicistica* della fase processuale del *Sentencing*<sup>124</sup>.

Nondimeno, nel nostro Paese, pur non essendo giunti ad estensioni siffatte del ruolo della persona offesa dal reato, si sono affermate prassi atte a riconoscere voce alla vittima nella fase esecutiva della pena, pur in assenza di espresse previsioni legislative al riguardo: si deve ricordare infatti la tendenza degli uffici del Quirinale a interpellare le vittime del reato o i rispettivi famigliari nel corso dei procedimenti di istruzione delle richieste di grazia; analogamente le vittime o i parenti delle stesse vengono sentiti dai Tribunali di sorveglianza al fine della concessione della liberazione condizionale all’ergastolano che abbia scontato ventisei anni di pena detentiva e che abbia dato prova di pieno ravvedimento<sup>125</sup>. Certo, non siamo di fronte a veri e propri diritti delle vittime

---

*tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, vol. II, Milano, 2018, 614.

<sup>122</sup> In tali realtà è riconosciuto alle vittime e ai rispettivi familiari il diritto di rendere dichiarazioni scritte oppure orali, circa l’impatto prodotto dal reato sulla loro vita, alle giurie chiamate a decidere la pena da infliggere all’imputato già riconosciuto responsabile (fase del *Sentencing*). In argomento vd., ad esempio, EREZ, *Victim Participation in Sentencing: Rhetoric and Reality*, in *Journal of Criminal Justice*, vol. 18, 1990, 26 ss.; ROBERTS, MANIKINS, *Victim Impact Statements at Sentencing: The Relevance of Ancillary Harm*, in *Canadian Criminal Law Rev.*, 2010 (15), 1 ss.; VEZZADINI, *Giustizia o "vendetta, tremenda vendetta"? Lo "spettacolo" dei victim impact statement e le emozioni della vittima di reato*, in Valenti (a cura di), *L’inarrestabile spettacolo della giustizia penale*, Bologna, 2017, 87 ss., la quale mette in rilievo il rischio che lo strumento in oggetto faciliti la pronuncia di decisioni emotivamente condizionate. Mentre MANNOZZI, *La commisurazione giudiziale: la vicenda sanzionatoria dalla previsione legislativa alla prassi applicativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1259, vede nell’istituto in questione una forma di riequilibrio tra le parti processuali e ritiene che non vi sia in realtà alcuna indagine empirica idonea a dimostrare la capacità dello stesso a favorire l’irrogazione di pene particolarmente severe.

<sup>123</sup> HASSEMER, *Perché punire è necessario*, Bologna, 2012, 235.

<sup>124</sup> Corte giustizia UE, 15 settembre 2011, cause C-483/09 e C-1/10, *Gueye e Sánchez*. Sul punto vd. il commento di CALÒ, *Vittima del reato e giustizia riparativa nello spazio giudiziario europeo post Lisbona*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 21 novembre 2011.

<sup>125</sup> Cfr. PUGIOTTO, *“Preferirei di no”. Il piano pericolosamente inclinato della giustizia riparativa*, in Corleone, Pugiotta (a cura di), *Volti e maschere della pena*, Roma, 2013, 262.

a emettere pareri vincolanti per l'autorità giudiziaria, ma si tratta comunque della prova di una inclinazione a riconoscere alla vittima stessa un ruolo "partecipativo" nel corso della fase esecutiva della pena, ad essa tradizionalmente estranea. Cosa del tutto diversa è invece l'attivazione di eventuali percorsi di mediazione in sede esecutiva, dove il coinvolgimento delle vittime (perlopiù surrogate) è animato da quello spirito *reintegrativo* sotteso alla categoria della *restorative justice*, che nulla ha a che vedere con la summenzionata partecipazione "istituzionale" della vittima tendenzialmente animata da una logica punitivo-retributiva<sup>126</sup>.

Non si può in ogni caso dare per scontato che tutte le vittime di reati ambiscano a *co-decidere* la sorte sanzionatoria dell'autore del fatto da esse patito; tant'è che, in occasione di un'inchiesta di vittimizzazione svolta in Belgio all'incirca dieci anni fa, solo alcune delle persone interpellate hanno manifestato la volontà di intervenire nella fase di commisurazione della pena da infliggere per un reato accertato a loro danno<sup>127</sup>. E, sempre in tale prospettiva, si possono ricordare le suggestive parole vergate dal giornalista Mario Calabresi - figlio del commissario Luigi Calabresi, nota vittima della lotta armata degli anni Settanta del secolo scorso - secondo cui "bisogna essere chiari, non penso che le istituzioni debbano chiedere il permesso alle vittime per legiferare, decidere se dare una grazia, un permesso premio, una libertà anticipata o vigilata. Sono cose che devono essere fatte nell'interesse generale, che può non coincidere con quello dei 'familiari delle vittime', e se lo Stato, la magistratura, il governo o il Presidente della Repubblica pensano che un atto sia corretto, necessario, motivato, allora non possono certo farsi paralizzare dai dolori privati"<sup>128</sup>.

E, più in generale, la raffigurazione mediatica di una vittima quale soggetto che ambisce a insinuarsi in ogni frangente della vicenda penale - dal momento in cui la norma incriminatrice nasce, fino all'attimo in cui l'esecuzione della pena termina -, in virtù dell'esigenza di soddisfare un comprensibile "desiderio di giustizia", tradisce una visione semplicistica e assolutizzante del concetto di *giustizia umana*, a cui verrebbe negata la possibilità di conoscere declina-

<sup>126</sup> In argomento vd., per esempio, VICOLI, *La mediazione nel contesto della fase esecutiva: spunti per un inquadramento sistematico*, in *Cass. pen.*, 2015, 59 ss. Per una limpida analisi dell'innesto della giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena, nata sulla scorta di una specifica vicenda, vd. MANNOZZA, *Il commento a Tribunale di Sorveglianza di Venezia, Ordinanza 7 gennaio 2012, n. 5 - Pres. Pavarin - Imp. M.O.*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 838 ss.

<sup>127</sup> *Image(s) de la victime dans le champ de la politique belge à l'égard des victimes*, in *Rev. dr. pén. crim.*, 2011, 742.

<sup>128</sup> CALABRESI, *Spingendo la notte più in là*, Milano, 2007, 69.

zioni dissimili a seconda delle differenti sensibilità individuali coinvolte, nonché fondata su di un'assertiva *equazione* tra giustizia e pena. Invero, come si può apprendere dalla lettura di una missiva scritta da ex terroristi e da ex vittime dei c.d. anni di piombo che hanno preso parte alla singolare esperienza di mediazione descritta dal *Libro dell'incontro*, "Giustizia è tante cose: verità, richiamo alle responsabilità, pentimento, consapevolezza, incontro, riconciliazione, riparazione, accoglienza, memoria, tenerezza, relazione. Quello che il sistema giudiziario non dà"<sup>129</sup>.

---

<sup>129</sup> BERTAGNA, CERETTI, MAZZUCATO (a cura di), *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Milano, 2015, 200.